Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 15 del 19 gennaio 2017 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 19 gennaio 2017** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).
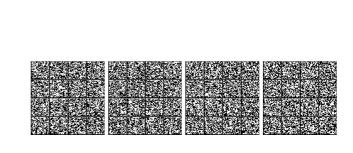
S O M M A R I O

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 settembre 2016 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro la stessa data. L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

Eventuali altri accordi, entrati in vigore entro il 15 settembre 2016 e i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

	TABELLA 1 - ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA ENTRATI IN VIGORE		
	DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2016		
	OGGETTO	**IN VIGORE**	**MODALITA'**
1	MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO SUL CENTRO OCSE PER LO SVILUPPO LOCALE CON SEDE A TRENTO E LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO SATELLITE A VENEZIA	01/12/2015	FIRMA
2	ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEL DEBITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA	12/07/2016	FIRMA
3	ACCORDO SUL "DEBT FOR DEVELOPMENT SWAP" TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA	12/07/2016	FIRMA
4	ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA SULL'ISTITUZIONE DI UN COMITATO BI-NAZIONALE ITALIA-CUBA.	12/07/2016	FIRMA
5	ACCORDO SULLA PROTEZIONE RECIPROCA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE SCAMBIATE NEL SETTORE DELLA DIFESA E PER L'INDUSTRIA DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE	01/08/2016	RATIFICA SENZA LEGGE
6	ACCORDO PER LA CONVERSIONE DEL DEBITO IN PROGETTI DI SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, CON ALLEGATO	29/08/2016	RATIFICA SENZA LEGGE
7	ADDENDUM AL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO SUL CENTRO OCSE PER LO SVILUPPO LOCALE CON SEDE A TRENTO E LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO SATELLITE A VENEZIA	30/08/2016	FIRMA
8	ACCORDO SULLO SCAMBIO E LA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA	01/09/2016	RATIFICA SENZA LEGGE
9	ALBANIA. ACCORDO, TRAMITE SCAMBIO DI NOTE, PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO DI MAGISTRATO DI COLLEGAMENTO A TIRANA	20/05/2016 E 01/09/2016	FIRMA

	TABELLA 2 - ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA ENTRATI IN VIGORE DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2016	
	OGGETTO	**IN VIGORE**
1	ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO	07/12/2015
2	ACCORDO TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTRO DELLL'INTERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE IN MATERIA DI COOPERAZIONE BILATERALE PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CONGIUNTE DI POLIZIA	01/04/2016
3	ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E IL REGNO DI NORVEGIA, FATTO A BRUXELLES IL 22 SETTEMBRE 2010.	01/04/2016
4	ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA L'AIEA E LA MOLDOVA	01/07/2016
5	ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA L'AIEA E LA GEORGIA	01/07/2016
6	PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, CONCLUSA A ROMA IL 9 MARZO 1976, COSI' COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 28 APRILE 1978	13/07/2016
7	ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA ASIATICA PER GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE CON ALLEGATI	13/07/2016
8	PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL REGNO DEI PAESI BASSI ALLA CONVENZIONE DEL 16 DICEMBRE 1988 PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEL LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE, FATTO A PARIGI IL 9 DICEMBRE 1991.	23/07/2016
9	ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA DELLA SOMALIA, IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA	25/07/2016
10	PROTOCOLLO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E, IN CASO DI SITUAZIONE CRITICA, DI LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO DEL MEDITERRANEO	30/07/2016
11	ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO RILASCIATI IN ITALIA E A CIPRO, CON ALLEGATI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CIPRO	19/08/2016
12	PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DEL MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE DI LOCALI DI INSTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA PER IL SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE, UMANITARIE E QUELLE AD ESSE RELATIVE DEL 23 NOVEMBRE 1994, CON ALLEGATO	05/09/2016

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO SUL CENTRO OCSE PER LO SVILUPPO LOCALE CON SEDE A TRENTO E LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO SATELLITE A VENEZIA

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), qui di seguito indicate come le Parti;

VISTA la convenzione costitutiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, firmata a Parigi il 14 dicembre 1960, di seguito indicata come la Convenzione OCSE;

RICORDATO che il Programma OCSE LEED, attivato dal Consiglio dell'OCSE inizialmente con il nome di ILE (Iniziativa per l'occupazione locale), ha cominciato la sua attività nel 1982 allo scopo di identificare e formulare idee innovative per lo sviluppo locale e l'economia sociale, per produrre linee guida per le politiche a favore della creazione di occupazione e dello sviluppo economico attraverso iniziative locali;

CONSIDERATO che prendono parte al Programma LEED trentatré paesi e la Commissione Europea;

RICORDATO che la regolamentazione dell'OCSE consente ai non Membri dell'OCSE e alle organizzazioni internazionali invitate di aderire al Programma LEED come partecipanti a pieno titolo;

CONSIDERATA la Decisione del Consiglio dell'OCSE di rinnovare il Mandato del Programma LEED fino al 31 dicembre 2020 [C(2015)31 e C/M(2015)7];

RICORDATO il Memorandum d'intesa firmato dalle Parti il 22 Luglio 2003, per la Costituzione a Trento di un Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale, di seguito indicato come il "Centro di Trento", con lo scopo di contribuire alla costruzione di competenze sullo sviluppo locale nei Membri e non Membri dell'OCSE incluse le economie dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale, promuovendo l'imprenditorialità, la creazione di occupazione e sostenendo la coesione sociale attraverso iniziative locali;

RICORDATO l'accordo tra le Parti di estendere il Memorandum d'intesa fino al 31 Dicembre 2010;

RICORDATO il rinnovo del Memorandum d'intesa fino al 31 Dicembre 2015 firmato dalle Parti il 15 dicembre 2010;

VISTA la proposta riguardante il proseguimento delle attività del Centro di Trento fino al 31 dicembre 2020 e la costituzione di un ufficio satellite a Venezia, qui di seguito indicato come "l'Ufficio di Venezia", e accogliendo con favore l'intenzione della Provincia autonoma di Trento e della Fondazione di Venezia di fornire il sostegno finanziario necessario per il Centro di Trento e il suo Ufficio di Venezia;

CONSIDERATO che, nell'ambito dello sviluppo locale, il Centro di Trento e il suo Ufficio di Venezia fungeranno da punto di riferimento per discutere problematiche politiche di interesse comune, scambiare esperienze, promuovere progetti e sviluppare relazioni tra i partecipanti stessi e tra i Membri dell'OCSE, i potenziali Paesi partner e le organizzazioni internazionali, coinvolgendo le istituzioni locali, la società civile, il settore privato e la realtà accademica;

CONSIDERATO che la Provincia autonoma di Trento ha una collocazione ideale per la sua posizione centrale tra le economie orientali e occidentali dell'Europa, e che la positiva esperienza di governo locale della Provincia autonoma di Trento, basata sull'autonomia amministrativa, legislativa e finanziaria e sulla partecipazione attiva di diversi attori sociali ed economici alle iniziative di sviluppo locale, rappresenta un patrimonio prezioso per le attività del Centro di Trento;

CONSIDERATO che la città di Venezia è un centro di eccellenza per lo sviluppo locale integrato poiché ha fatto assurgere le industrie culturali e creative al ruolo di motore della crescita insieme al turismo e a settori più tradizionali, ed è altresì un polo per lo scambio di conoscenze tra gli istituti di istruzione superiore e i centri di ricerca, che si avvale di ottime strutture per conferenze e seminari ed è facilmente raggiungibile da un gran numero di paesi;

CONSIDERATO che il quadro giuridico riguardante i privilegi e le immunità riconosciute all'OCSE in Italia è fornito dal Protocollo aggiuntivo n. 2 della Convenzione OCSE fatto a Parigi il 14 dicembre 1960, che consente l'applicazione del Protocollo aggiuntivo n.1 della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea sulla Capacità Giuridica, i Privilegi e le Immunità dell'Organizzazione, fatto a Parigi il 16 Aprile 1948;

HANNO CONCORDATO, conformemente alla Convenzione OCSE e ai regolamenti ed alle procedure dell'Organizzazione, quanto segue:

1. Scopo e Obiettivi

1.1 Con il presente Memorandum d'intesa (MdI), che succede al Memorandum d'intesa firmato il 15 dicembre 2010, le Parti si accordano sul proseguimento delle attività del Centro di Trento e sulla costituzione dell'Ufficio di Venezia, che fungerà da ufficio satellite del Centro di Trento e sarà posto sotto la sua diretta supervisione.

1.2 Il Memorandum d'intesa rappresenta una cornice generale di cooperazione tra le parti con riferimento al Centro di Trento e al suo Ufficio di Venezia, qui di seguito indicati congiuntamente come "il Centro".

1.3 Il Centro mira a costruire competenze per lo sviluppo locale facilitando il trasferimento di competenze e lo scambio di esperienze tra i Membri e non Membri dell'OCSE; e consolidando i rapporti fra amministratori, operatori dello sviluppo locale e comunità scientifica.

1.4 Ulteriori istanze, compresi altri Membri dell'OCSE, istituzioni internazionali e soggetti del settore privato, saranno chiamate a collaborare al lavoro del Centro attraverso contributi finanziari e non.

2. Principi Generali

I seguenti elementi sono alla base del Programma OCSE-LEED e saranno ugualmente validi per il Centro:

2.1 contribuire alla creazione di posti di lavoro nuovi e qualitativamente migliori attraverso l'attuazione di politiche più efficaci, pratiche innovative, competenze più solide e strategie integrate per lo sviluppo dell'occupazione e dell'economia a livello locale;

2.2 migliorare la qualità delle politiche pubbliche, attuate a livello locale, attraverso un monitoraggio e una valutazione continui delle pratiche correnti;

2.3 promuovere la conoscenza in materia di innovazioni nell'ambito dello sviluppo economico ed occupazionale a livello locale e la rigenerazione delle economie locali attraverso lo sviluppo di indicatori che permettano comparazioni; e

2.4 costruire competenze per la formulazione, attuazione e valutazione di strategie di sviluppo economico e occupazionale a livello locale nei Membri e non Membri dell'OCSE.

3. Ambito Geografico

Le attività del Centro mireranno ad espandere il Programma di lavoro del LEED e la cooperazione fra Membri e non Membri dell'OCSE, compresi i principali Paesi Partner e i non Membri dell'Europa orientale e sud-orientale. Previa approvazione del Comitato direttivo del Programma LEED, il Centro sarà aperto ad altre economie beneficiarie.

4. Attività

4.1 Il Centro opererà attraverso conferenze, seminari e riunioni di gruppi di lavoro di comitati scientifici, nei quali i partecipanti provenienti dai Membri OCSE e dalle aree geografiche sopra menzionate potranno condividere indicazioni ed esperienze riguardanti lo sviluppo economico e occupazionale a livello locale.

4.2 Il Centro contribuirà inoltre al rafforzamento della cooperazione regionale. Le attività del Centro potranno essere rivolte sia a tutti i partecipanti Membri e non Membri dell'OCSE, sia essere concepite in funzione degli interessi di gruppi più piccoli, a condizione che vi sia una sufficiente massa critica di partecipanti.

5. Principali temi di lavoro

5.1 Il Centro svilupperà programmi per promuovere partenariati multilaterali nelle seguenti aree principali: sviluppo locale; creazione di posti di lavoro; occupazione e competenze; imprenditorialità, PMI ed economia sociale; industrie culturali e creative e turismo; pianificazione e valutazione strategiche.

5.2 Il lavoro del Centro sarà rivolto principalmente a decisori politici incaricati dello sviluppo locale (provenienti da governi ed agenzie nazionali e sub-nazionali), operatori dello sviluppo locale (agenzie di sviluppo, attori e piattaforme dell'economia sociale, partenariati, associazioni imprenditoriali) e la comunità della ricerca; il lavoro sarà organizzato nella maniera seguente:

- sostenere scambi di esperienze su politiche, pratiche e strategie per lo sviluppo economico e occupazionale locale attraverso portali web, seminari, workshop e conferenze organizzati in collaborazione con partner locali, nazionali e internazionali;

- sviluppare conoscenze su politiche e pratiche relative allo sviluppo economico e occupazionale locale attraverso studi (studi settoriali, analisi tematiche comparative tra paesi o studi su questioni nazionali e subnazionali) e attività di ricerca nell'ambito generale del Programma di lavoro del LEED;

- promuovere conoscenze rispetto all'ideazione, attuazione e valutazione di strategie di sviluppo economico e occupazionale locale e sulle relative politiche attraverso l'organizzazione di attività di capacity development: i) analisi comparative sul campo (active peer review), per identificare le esigenze dei Membri e non Membri OCSE e delle località destinatari dell'analisi, le priorità per il miglioramento degli interventi e analizzare le politiche attuate; e ii) seminari internazionali di capacity development sviluppati per affrontare le criticità identificate attraverso un processo di apprendimento fra "pari" sotto la guida dell'OCSE.

5.3 Le Parti intendono dare rilevo alle funzioni di creazione e sostegno di reti del Centro attraverso:

1. un approccio multidisciplinare ai temi di lavoro;

2. la formulazione di programmi personalizzati che tengano conto delle particolari esigenze di tutti i partner;

3. la partecipazione attiva e regolare di decisori politici e imprenditori per trarre conclusioni di valore operative per tutti i partecipanti;

4. l'immediata diffusione dei risultati e un efficace follow-up, nonché un continuo collegamento con i donatori e le organizzazioni internazionali.

6. Struttura

6.1 Le attività del Centro sono parte integrante del Programma di lavoro del LEED e sono discusse e approvate annualmente dal Comitato direttivo del Programma LEED. Il Segretariato dell'OCSE è responsabile dell'attuazione di queste attività.

6.2 La Provincia autonoma di Trento sarà invitata a partecipare e portare il proprio contributo, quale membro della delegazione italiana, alle riunioni del Comitato direttivo del Programma LEED nelle quali viene discusso il Programma di Lavoro del LEED.

6.3 Un rappresentante della Fondazione di Venezia può essere invitato a partecipare, quale membro della delegazione italiana, alle riunioni del Comitato direttivo del programma LEED nelle quali viene discusso il Programma di Lavoro del LEED.

7. Impegni delle Parti

Ogni Parte si assume i seguenti impegni:

7.1 per quanto riguarda la Parte italiana,

a) LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – su mandato del Governo della Repubblica Italiana – si impegna a:

- Continuare a fornire una sede per il Centro di Trento, a provvedere alla manutenzione e alle riparazioni necessarie per assicurare condizioni lavorative adeguate e sicure al personale dell'OCSE e permettere l'organizzazione di seminari, attività e altri eventi pubblici, e a provvedere al rinnovo dell'attuale equipaggiamento IT (server, computer, stampanti e fotocopiatrici). I costi associati a tali impegni saranno finanziati dalla Provincia autonoma di Trento in aggiunta alla contribuzione finanziaria menzionata nel paragrafo seguente.

- Fornire un contributo finanziario per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 secondo quanto convenuto in una convenzione di sovvenzione separata.

b) L'Ufficio di Venezia sarà finanziato dalla FONDAZIONE DI VENEZIA che fornirà altresì una sede adeguata e sicura, conformemente a una convenzione di sovvenzione separata.

c) Altri donatori potranno ugualmente fornire contributi al Centro.

7.2 IL PROGRAMMA OCSE LEED, oltre alle generali responsabilità indicate sopra, si impegna a:

a) fornire know-how per lo sviluppo del Programma di lavoro del Centro;

b) guidare l'attuazione delle attività previste dal Programma di lavoro;

c) favorire la partecipazione dei delegati del Comitato direttivo del Programma LEED, dei membri del Club dei Partner del Programma LEED e degli esperti nelle attività del Centro; e

d) sovraintendere alla stesura di rapporti sulle attività del Centro, da includersi nel rapporto finale che il Comitato direttivo del Programma LEED dovrà approvare e sottoporre al Consiglio dell'OCSE.

8. Varie

8.1 Le Parti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate sulle iniziative previste o in corso, affinché ulteriori aree di cooperazione possano essere esplorate appieno in base a questo Memorandum d'intesa. Le Parti prenderanno inoltre in esame eventuali modifiche alle attività descritte in questo Memorandum d'intesa.

8.2 Nuove aree di cooperazione potranno essere concordate fra le Parti e aggiunte sotto forma di Appendici a questo Memorandum d'intesa.

8.3 Questo Memorandum d'intesa entra in vigore alla data della firma delle Parti e resterà valido fino al 31 dicembre 2020. Potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti.

8.4 Questo Memorandum d'intesa è stipulato in due copie originali, in lingua inglese, francese e italiana. In caso di controversie farà fede il testo inglese.

Firmato in Roma il 1 dicembre 2015.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Senator Benedetto DELLA VEDOVA	Mr Stefan KAPFERER
Sottesegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale	Vice Segretario Generale

AGREEMENT ON THE TREATMENT OF THE DEBT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA

The Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as the Italian Government) and the Government of the Republic of Cuba (hereinafter referred to as the Government of Cuba – together hereinafter referred to as the "Parties"), in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minutes (hereinafter referred to as "Agreed Minutes"), signed in Paris on 12 December, 2015, by the creditor countries members of the Group of Creditors of Cuba, have agreed as follows:

ARTICLE I
DEFINITIONS

For the purpose of the present Agreement the term:

a) "Arrears" refers to the debts due and not paid, covering principal and contractual interests (excluding late interests) as at 31 October 2015 inclusive, corresponding to the debt categories listed in Article II of this Agreement;

b) "Late interests" refers to those interest charges accruing on principal and/or contractual interests due and not paid as at 31 October 2015 inclusive, corresponding to the debt categories listed in Article II of this Agreement.

ARTICLE II
DEBTS CONCERNED

The present Agreement concerns the treatment of:

a) 100% of the Arrears due as at 31 October 2015 inclusive, related to the loan granted by the Italian Government to the Government of Cuba as Official Development Assistance (ODA), as per the original financial agreement signed between the Banco Nacional de Cuba and Mediocredito Centrale (legally replaced by Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. as manager of ODA loans and credits on behalf of the Italian Government – hereinafter referred to as "CDP") respectively signed in La Habana on 24 August 1989 and in Rome on 5 September 1989;

b) 100% of late interests accrued as at 31 October 2015, calculated on the debts under paragraph a);

c) 100% of the Arrears due as at 31 October 2015 inclusive, owed by the Government of Cuba to SACE S.p.A (hereinafter referred to as "SACE") under the Restructuring Agreements signed between the Italian Republic and the Republic of Cuba and respectively dated: i) 1 December 1984 that applies the Agreed Minutes dated 19 July 1984 under the Group of Creditors of Cuba's terms; ii) 21 October 1985 that applies the Agreed Minutes dated 18 July 1985 under the Group of Creditors of Cuba's terms; iii) 24 February 1987 that applies the Agreed Minutes dated 16 July 1986 under the Group of Creditors of Cuba's terms;

d) 100% of the Arrears due as at 31 October 2015 inclusive, owed by the Government of Cuba to SACE by virtue of commercial credits and financial line concluded before 1 September 1982 with a maturity term over 1 year, guaranteed by SACE and granted to the Government of the Republic of Cuba or to its public sector;

e) 100% of late interests accrued as at 31 October 2015 inclusive, calculated on the debts under paragraph c) and d).

The above mentioned debt is listed in the Annex I to the present Agreement, of which it forms an integral part.

According to the Agreed Minutes signed in Paris, the above mentioned debt will be subject to the following treatment:

a) rescheduling of 100% of the Arrears mentioned above under a), c) and d), on the terms and conditions set forth hereinafter;

b) cancellation of 100% of the Late interest, mentioned above under b) and e), on the terms and conditions set forth hereinafter.

For any obligation not related to the debts treated under the present Agreement, the Government of Cuba commits to pay all the maturities falling due according to the original contracts' provisions.

ARTICLE III
RESCHEDULING

100% of Arrears, amounting to a total (principal and interest) of EUR 226,142,605.58 (two hundred twenty six million one hundred forty two thousand six hundred five EURO and fifty-eight cents) and USD 181,882.41 (one hundred eighty one thousand eight hundred eighty two US Dollars and forty-one cents) will be rescheduled. According to the provisions set forth in Section II, paragraph B.3a) of the Agreed Minutes, the Government of Cuba undertakes to repay to CDP and to SACE the Arrears respectively due, on the following terms. In line with the terms set forth in Article VII and Annex III of the present Agreement, such arrears will be subject to additional and voluntary treatment.

- 1.6160% on 31 October 2016;
- 2.0777% on 31 October 2017;
- 2.5394% on 31 October 2018
- 3.0012% on 31 October 2019
- 3.4629% on 31 October 2020

- 4.6543% on 31 October 2021
- 4.9793% on 31 October 2022
- 5.3091% on 31 October 2023
- 5.6440% on 31 October 2024
- 5.9838% on 31 October 2025
- 6.3287% on 31 October 2026
- 6.6788% on 31 October 2027
- 7.0342% on 31 October 2028
- 7.3949% on 31 October 2029
- 7.7610% on 31 October 2030
- 8.1326% on 31 October 2031
- 8.5097% on 31 October 2032
- 8.8924% on 31 October 2033

ARTICLE IV
INTEREST ON THE RESCHEDULED PAYMENT

According to the provisions set forth in Section II, paragraph B.3b) of the Agreed Minutes, on the payments described under Article II of the present Agreement, the Government of Cuba will pay interest calculated on an annual basis on the remaining amount of Arrears, at an annual fixed rate of 1,5%. Such accrued interest will apply from 31 October 2020 and will be due at the same date as the payment of the corresponding Arrears, starting from the maturity due on 31 October 2021. The interest will be calculated on the basis of the actual number of days elapsed, using a 360-days year.

ARTICLE V
CANCELLATION

100% of Late interest, amounting to a total of EUR 233,990,298.56 (two hundred thirty three million nine hundred ninety thousand two hundred ninety eight EURO and fifty-six cents) and USD 216,579.42

(two hundred sixteen thousand five hundred seventy nine US dollars and forty two cents) will be cancelled according to the terms set forth in Section II, paragraph B.4 of the Agreed Minutes, as follows:

- 1.6160% on 1 November 2016 if and only if 1.6160% of Arrears have been paid on 31 October 2016;
- 2.0777% on 1 November 2017 if and only if 3.6937% of Arrears have been paid on 31 October 2017;
- 2.5394% on 1 November 2018 if and only if 6.2332% of Arrears have been paid on 31 October 2018;
- 3.0012% on 1 November 2019 if and only if 9.2343% of Arrears have been paid on 31 October 2019;
- 3.4629% on 1 November 2020 if and only if 12.6972% of Arrears have been paid on 31 October 2020;
- 4.6543% on 1 November 2021 if and only if 17,3515% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;
- 4.9793% on 1 November 2022 if and only if 22.3308% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;
- 5.3091% on 1 November 2023 if and only if 27.6399% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;
- 5.6440% on 1 November 2024 if and only if 33.2839% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;
- 5.9838% on 1 November 2025 if and only if 39.2676% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;
- 6.3287% on 1 November 2026 if and only if 45.5964% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;
- 6.6788% on 1 November 2027 if and only if 52.2752% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;

- 7.0342% on 1 November 2028 if and only if 59.3094% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;
- 7.3949% on 1 November 2029 if and only if 66.7042% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;
- 7.7610% on 1 November 2030 if and only if 74.4652% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;
- 8.1326% on 1 November 2031 if and only if 82.5977% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;
- 8.5097% on 1 November 2032 if and only if 91.1075% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement;
- 8.8924% on 1 November 2033 if and only if 100% of Arrears have been paid according to the provisions described under Article III and IV of the present Agreement.

ARTICLE VI
PAYMENT

The Government of Cuba will make each payment in the original currency of the claims indicated in the Annex I to the present Agreement. In case any *force majeure* event prevents the Government of Cuba from making the payment in US dollars, the payment will be made in the equivalent amount in Euros, calculated at the applicable exchange rate set by the European Central Bank 3 (three) working days prior to the due date of each instalment. The payments shall be made free of any taxes, fees, commissions or charges of any other kind.

If the due date of any of the instalments falls on a holiday, the payment shall be made on the working day prior to the due date.

The Government of Cuba shall make the payments in the relevant amount to the accounts and banks described in Annex II to this Agreement, of which it forms an integral part.

In case of delayed payment not exceeding 45 (forty five) calendar days from the respective due date, as indicated in Article III of the present Agreement, the Government of Cuba shall pay interest at an annual rate of 1,5% on the principal and interest due and not paid, accruing from the due date to the date of settlement.

In case of delayed payment exceeding 45 (forty five) calendar days from the respective due date, as indicated in Article III of the present Agreement, the Government of Cuba shall pay interest on the principal and interest due and not paid, accruing from the due date to the date of settlement.

According to Section II, paragraph B.5, of the Agreed Minutes: (i) the above mentioned interest will be calculated at an annual rate of 9%; (ii) in case the Government of Cuba fails to meet payment obligations required under Article III and IV of the present Agreement, cancellation of the Late interest, as described in Article V of the present Agreement, will automatically be interrupted and the corresponding outstanding amounts of Late interest will be immediately due and payable.

ARTICLE VII
ADDITIONAL TREATMENT

As a voluntary additional bilateral effort from the Italian side, taking advantage of the provision set forth in Section II, paragraph C, of the Agreed Minutes, the debts indicated under Article II, a), c) and d), of the present Agreement will be subject to an additional treatment. Such additional bilateral debt treatment will be regulated by separate agreements, one for the debts under Article II, a) amounting to a total of 13,376,822.41 EUR, and one for the debts under Article II c) and d), amounting to a total of 88,526,688.78 EUR and 75,676.87 USD.

ARTICLE VIII
DISPUTE SETTLEMENT

The Parties undertake to seek an amicable solution in case of non-compliance with the obligations set forth in this Agreement. In case that no agreement is reached by the Parties, the Italian Government reserves the right to unilaterally terminate this Agreement and apply the conditions under the contracts or agreements originally concluded between the Italian Government and the Government of Cuba, described in Article II of this Agreement.

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article II of this Agreement.

ARTICLE IX
ENTRY INTO FORCE

The present Agreement will enter into force on the date of its signature.

In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at La Habana on 12th July 2016 in two originals, each in the English and Spanish languages, both texts being equally authentic. In case of discrepancies between translations, the English text will prevail:

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA
MARIO GIRO	RICARDO CABRISAS RUIZ
DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION	VICE-PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS

ANNEX I

DEBT OWED
BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA
TO THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AT THE CLOSING OF 31 OCTOBER, 2015

1) Debt owed to the Italian Government (through CDP):

Currency	Principal	Contractual Interest	Total	Late Interest	Total
EUR	10,969,767.31	2,407,055.10	13,376,822.41	5,770,242.96	19,147,065.37

2) Debt owed to SACE S.p.A.

Currency	Principal	Contractual Interest	Total	Late Interest	Total
EUR	166,558,192.54	46,207,590.63	212,765,783.17	228,220,055.60	440,985,838.77
USD	103,754.96	78,127.45	181,882.41	216,579.42	398,461.83

3) Total

Currency	Principal	Contractual Interest	Total	Late Interest	Total
EUR	177,527,959.85	48,614,645.73	226,142,605.58	233,990,298.56	460,132,904.14
USD	103,754.96	78,127.45	181,882.41	216,579.42	398,461.83

The above mentioned debt will be subject to an additional treatment, according to Article VII of the Agreement, as indicated hereunder:

1) Debt owed to the Italian Government (through CDP):

Currency	Principal	Contractual Interest	Total
EUR	10,969,767.31	2,407,055.10	13,376,822.41

2) Debt owed to SACE S.p.A.

Currency	Principal	Contractual Interest	Total
EUR	69,300,829.56	19,225,859.23	88,526,688.78
USD	43,169.93	32,506.94	75,676.87

ANNEX II

DETAILS OF THE ACCOUNTS, CORRESPONDENCES AND COMMUNICATIONS OF EACH OF THE EXECUTING ENTITIES

Communications and correspondence concerning this Agreement shall be addressed to:

BY THE CUBAN PARTY:

BANCO NACIONAL DE CUBA

Aguiar No. 456 entre Amargura y Lamparilla
Habana Vieja
La Habana, Cuba
telephone: (+53) 7866 9515
e-mail: Aleida González, Aleida@bnc.cu; Alida Estévez, alida@bnc.cu

BY THE ITALIAN PARTY:

1) SACE:

Michal Ron, Managing Director, Head of International Business,
Piazza Poli 37/42, 00187 Rome, Italy
telephone: (+39) 06 67 36 251
e-mail: m.ron@sace.it

2) CDP:

Bernardo Bini Smaghi, Head of Business Development,
Via Goito 4, 00185 Rome, Italy
telephone: (+39) 06 4221 4146
e-mail: bernardo.binismaghi@cdp.it

Payments shall be considered as made when they are credited to the following accounts:

1) SACE:

For EUR payment:
Bank : Banca Popolare di Sondrio
Swift code: POSOIT22XXX
IBAN: IT81 K 05696 03226 000003200X37

For USD payment:
Bank : Banca Popolare di Sondrio - Swift code: POSOIT22XXX
IBAN: IT06 W 05696 03226 VARUS0003200
Transfer bank: JPMorgan Chase - BIC: CHASUS33 - ABA: 021000021
Account Number: 001 1 475662

2) CDP:

For EUR payment:
Bank : Tesoreria Centrale dello Stato
Swift code: CADPITRRXXX
IBAN: IT06Z0760203200000000000122

ANNEX III

1) Debt to be directly repaid by the Government of the Republic of Cuba to the Government of the Italian Republic (through CDP) and to SACE resulting from the application of the "Bilateral Agreement" without the additional bilateral effort as per Article VII and according to the modalities set forth in Article VI:

A) Debt to be directly repaid to Government of the Italian Republic (through CDP)

Maturity	% to be repaid	Principal (€)	Interest (€)	Total (€)	Outstanding (€)
					13.376.822,41
31/10/2016	1,616%	216.169,45	-	216.169,45	13.160.652,96
31/10/2017	2,078%	277.930,24	-	277.930,24	12.882.722,72
31/10/2018	2,539%	339.691,03	-	339.691,03	12.543.031,69
31/10/2019	3,001%	401.465,19	-	401.465,19	12.141.566,50
31/10/2020	3,463%	463.225,98	-	463.225,98	11.678.340,51
31/10/2021	4,654%	622.597,45	177.608,10	800.205,54	11.055.743,07
31/10/2022	4,979%	666.072,12	168.139,43	834.211,54	10.389.670,95
31/10/2023	5,309%	710.188,88	158.009,58	868.198,46	9.679.482,07
31/10/2024	5,644%	754.987,86	147.612,10	902.599,96	8.924.494,22
31/10/2025	5,984%	800.442,30	135.726,68	936.168,98	8.124.051,92
31/10/2026	6,329%	846.578,96	123.553,29	970.132,25	7.277.472,96
31/10/2027	6,679%	893.411,22	110.678,23	1.004.089,45	6.384.061,74
31/10/2028	7,034%	940.952,44	97.356,94	1.038.309,38	5.443.109,30
31/10/2029	7,395%	989.202,64	82.780,62	1.071.983,26	4.453.906,66
31/10/2030	7,761%	1.038.175,19	67.736,50	1.105.911,68	3.415.731,47
31/10/2031	8,133%	1.087.883,46	51.947,58	1.139.831,04	2.327.848,01
31/10/2032	8,510%	1.138.327,46	35.499,68	1.173.827,14	1.189.520,56
31/10/2033	8,892%	1.189.520,56	18.090,63	1.207.611,18	-
Total	**100%**	**13.376.822,41**	**1.374.739,36**	**14.751.561,77**	

B) Debt to be directly repaid to SACE S.p.A. in Euro

Maturity	% to be repaid	Principal (€)	Interest (€)	Total (€)	Outstanding (€)
					212.765.783,17
31/10/2016	1,616%	3.438.295,06	-	3.438.295,06	209.327.488,11
31/10/2017	2,078%	4.420.634,68	-	4.420.634,68	204.906.853,44
31/10/2018	2,539%	5.402.974,30	-	5.402.974,30	199.503.879,14
31/10/2019	3,001%	6.385.526,68	-	6.385.526,68	193.118.352,45
31/10/2020	3,463%	7.367.866,31	-	7.367.866,31	185.750.486,15
31/10/2021	4,654%	9.902.757,85	2.824.955,31	12.727.713,16	175.847.728,30
31/10/2022	4,979%	10.594.246,64	2.674.350,87	13.268.597,51	165.253.481,66
31/10/2023	5,309%	11.295.948,19	2.513.230,03	13.809.178,23	153.957.533,47
31/10/2024	5,644%	12.008.500,80	2.347.852,39	14.356.353,19	141.949.032,67
31/10/2025	5,984%	12.731.478,93	2.158.808,21	14.890.287,14	129.217.553,73
31/10/2026	6,329%	13.465.308,12	1.965.183,63	15.430.491,75	115.752.245,61
31/10/2027	6,679%	14.210.201,13	1.760.398,74	15.970.599,86	101.542.044,49
31/10/2028	7,034%	14.966.370,72	1.548.516,18	16.514.886,90	86.575.673,77
31/10/2029	7,395%	15.733.816,90	1.316.671,71	17.050.488,60	70.841.856,87
31/10/2030	7,761%	16.512.752,43	1.077.386,57	17.590.139,01	54.329.104,44
31/10/2031	8,133%	17.303.390,08	826.255,13	18.129.645,21	37.025.714,35
31/10/2032	8,510%	18.105.729,85	564.642,14	18.670.371,99	18.919.984,50
31/10/2033	8,892%	18.919.984,50	287.741,43	19.207.725,93	-
Total	**100%**	**212.765.783,17**	**21.865.992,33**	**234.631.775,50**	

C) Debt to be directly repaid to SACE S.p.A. in USD

Maturity	% to be repaid	Principal (USD)	Interest (USD)	Total (USD)	Outstanding (USD)
					181.882,41
31/10/2016	1,616%	2.939,22	-	2.939,22	178.943,19
31/10/2017	2,078%	3.778,97	-	3.778,97	175.164,22
31/10/2018	2,539%	4.618,72	-	4.618,72	170.545,50
31/10/2019	3,001%	5.458,65	-	5.458,65	165.086,84
31/10/2020	3,463%	6.298,41	-	6.298,41	158.788,44
31/10/2021	4,654%	8.465,35	2.414,91	10.880,26	150.323,08
31/10/2022	4,979%	9.056,47	2.286,16	11.342,63	141.266,61
31/10/2023	5,309%	9.656,32	2.148,43	11.804,75	131.610,29
31/10/2024	5,644%	10.265,44	2.007,06	12.272,50	121.344,85
31/10/2025	5,984%	10.883,48	1.845,45	12.728,93	110.461,37
31/10/2026	6,329%	11.510,79	1.679,93	13.190,73	98.950,58
31/10/2027	6,679%	12.147,56	1.504,87	13.652,44	86.803,02
31/10/2028	7,034%	12.793,97	1.323,75	14.117,72	74.009,04
31/10/2029	7,395%	13.450,02	1.125,55	14.575,58	60.559,02
31/10/2030	7,761%	14.115,89	921,00	15.036,90	46.443,13
31/10/2031	8,133%	14.791,77	706,32	15.498,09	31.651,36
31/10/2032	8,510%	15.477,65	482,68	15.960,33	16.173,71
31/10/2033	8,892%	16.173,71	245,98	16.419,69	-
Total	**100 %**	**181.882,41**	**18.692,10**	**200.574,51**	

It is understood that the above mentioned repayment schemes of the present Annex shall apply only provided that the agreements referred to in Article VII of the Bilateral Agreement are not implemented.

2) Debt to be directly repaid by the Government of the Republic of Cuba to the Government of the Italian Republic (through CDP) and to SACE resulting from the application of the "Bilateral Agreement" provided that the additional bilateral effort as per Article VII is applied and according to the modalities set forth in Article VI:

A) Debt to be directly repaid to the Government of the Italian Republic (through CDP)

Maturity	% to be repaid	Principal (€)	Interest (€)	Total (€)	Outstanding (€)
-	-	0	0	0	0

B) Debt to be directly repaid to SACE S.p.A. in Euro

Maturity	% to be repaid	Principal (€)	Interest (€)	Total (€)	Outstanding (€)
					124.239.094,39
31/10/2016	1,616%	2.007.703,77	-	2.007.703,77	122.231.390,62
31/10/2017	2,078%	2.581.315,66	-	2.581.315,66	119.650.074,96
31/10/2018	2,539%	3.154.927,56	-	3.154.927,56	116.495.147,40
31/10/2019	3,001%	3.728.663,70	-	3.728.663,70	112.766.483,70
31/10/2020	3,463%	4.302.275,60	-	4.302.275,60	108.464.208,10
31/10/2021	4,654%	5.782.460,17	1.649.559,83	7.432.020,00	102.681.747,93
31/10/2022	4,979%	6.186.237,23	1.561.618,25	7.747.855,48	96.495.510,70
31/10/2023	5,309%	6.595.977,76	1.467.535,89	8.063.513,65	89.899.532,94
31/10/2024	5,644%	7.012.054,49	1.370.967,88	8.383.022,36	82.887.478,45
31/10/2025	5,984%	7.434.218,93	1.260.580,40	8.694.799,33	75.453.259,52
31/10/2026	6,329%	7.862.719,57	1.147.518,32	9.010.237,89	67.590.539,96
31/10/2027	6,679%	8.297.680,64	1.027.939,46	9.325.620,10	59.292.859,32
31/10/2028	7,034%	8.739.226,38	904.216,10	9.643.442,48	50.553.632,94
31/10/2029	7,395%	9.187.356,79	768.836,50	9.956.193,29	41.366.276,15
31/10/2030	7,761%	9.642.196,12	629.112,12	10.271.308,23	31.724.080,04

31/10/2031	8,133%	10.103.868,59	482.470,38	10.586.338,97	21.620.211,44
31/10/2032	8,510%	10.572.374,22	329.708,22	10.902.082,44	11.047.837,23
31/10/2033	8,892%	11.047.837,23	168.019,19	11.215.856,42	-
Total	**100%**	**124.239.094,39**	**12.768.082,56**	**137.007.176,95**	

C) Debt to be directly repaid to SACE S.p.A. in USD

Maturity	% to be repaid	Principal (USD)	Interest (USD)	Total (USD)	Outstanding (USD)
					106.205,54
31/10/2016	1,616%	1.716,28	-	1.716,28	104.489,26
31/10/2017	2,078%	2.206,63	-	2.206,63	102.282,63
31/10/2018	2,539%	2.696,98	-	2.696,98	99.585,64
31/10/2019	3,001%	3.187,44	-	3.187,44	96.398,20
31/10/2020	3,463%	3.677,79	-	3.677,79	92.720,41
31/10/2021	4,654%	4.943,12	1.410,12	6.353,25	87.777,29
31/10/2022	4,979%	5.288,29	1.334,95	6.623,24	82.488,99
31/10/2023	5,309%	5.638,56	1.254,52	6.893,08	76.850,43
31/10/2024	5,644%	5.994,24	1.171,97	7.166,21	70.856,19
31/10/2025	5,984%	6.355,13	1.077,60	7.432,73	64.501,07
31/10/2026	6,329%	6.721,43	980,95	7.702,38	57.779,64
31/10/2027	6,679%	7.093,26	878,73	7.971,99	50.686,38
31/10/2028	7,034%	7.470,71	772,97	8.243,68	43.215,67
31/10/2029	7,395%	7.853,79	657,24	8.511,03	35.361,88
31/10/2030	7,761%	8.242,61	537,80	8.780,41	27.119,27
31/10/2031	8,133%	8.637,27	412,44	9.049,71	18.481,99
31/10/2032	8,510%	9.037,77	281,85	9.319,62	9.444,22
31/10/2033	8,892%	9.444,22	143,63	9.587,85	-
Total	**100%**	**106.205,54**	**10.914,77**	**117.120,31**	

It is understood that the above mentioned repayment schemes of the present Annex shall apply exclusively and only if the agreements referred to in Article VII of the Bilateral Agreement are into force and implemented.

AGREEMENT ON DEBT-FOR-DEVELOPMENT SWAP
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cuba, hereinafter referred to as the "Parties", with a view of promoting their bilateral co-operation and relieving Cuban debt burden,

in accordance with the Bilateral Agreement on the Treatment of the Debt between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cuba, signed on 12 July, 2016, (hereinafter referred to as "Bilateral Agreement"), on the basis of the Agreed Minutes, signed in Paris on 12 December 2015, between the Government of the Republic of Cuba and the Group of creditors of Cuba (hereinafter referred to as "Agreed Minutes"),

as an additional and voluntary effort by the Italian Government, pursuant to Section II letter C.1 (a) of the Agreed Minutes,

whereas the Parties agreed that funds resulting from debt-for-development swap operations shall be used to finance development projects,

have agreed to the following:

ARTICLE 1
SCOPE OF THE AGREEMENT

1.1. The present Agreement consists of 7 Articles and an Annex, which forms an integral part thereof.

1.2. This Agreement relates to debt-for-development swap operations of Official Development Assistance (ODA) bilateral debt owed by the Government of the Republic of Cuba to the Government of the Italian Republic and establishes procedures for the implementation of such operations.

1.3. This Agreement shall apply to the debt listed in Annex I. Such debt, resulting from the application of the relevant provisions contained in the above mentioned Bilateral Agreement, will be considered frozen at the date of

entry into force of the present Agreement. Therefore, notwithstanding the provisions of Article IV of the Bilateral Agreement, no interest on the rescheduled amounts will apply and the amount subject to swap operations mentioned hereunder shall not exceed € 13,376,822.41.

1.4. Late interest as described and regulated in the Bilateral Agreement, amounting to a total of Euro 5,770,242.96, will be entirely cancelled. Notwithstanding the provisions of Article V of the Bilateral Agreement, such late interest will be progressively and correspondently cancelled following the deposit of each instalment in the Counterpart Fund as described in article 2.2.

1.5. Any other present and future debt owed by the Government of the Republic of Cuba to the Italian Government remains unaffected by this Agreement.
Projects eligible for swap operations shall be related to jointly agreed social and development projects and programs as per article 3.

ARTICLE 2
DEBT-FOR-DEVELOPMENT SWAP PROCEDURES

2.1. Upon the entry into force of the present Agreement, the Cuban Government shall establish a Counterpart Fund (hereinafter denominated CPF) at Banco Nacional de Cuba in the name of the "Italian–Cuban Debt Swap Agreement – Bi-national Committee", referred to in Article 4 of the present Agreement, that will be held by Ministerio del Comercio Exterior y la Inversion Extranjera (MINCEX). The CPF must be a non-interest-bearing account.

2.2. The Cuban Government shall deposit into the Counterpart Fund (CPF) the amount provided for in art. 1.3 in six equal and consecutive annual instalments for a period of six years. Each instalment shall be converted in Cuban pesos at the official exchange rate EURO/Cuban peso published by the Banco Central de Cuba on the same date of the instalment. The first instalment shall be deposited within 6 months after the entry into force of the agreement. Thereafter, the Cuban Government shall credit the CPF on 13 May of each year.

2.3. Banco Nacional de Cuba shall communicate through the Italian Embassy to the Italian Agency for Development Cooperation (AICS) and to Cassa Depositi e Prestiti (CDP), the Italian Financial Institution managing the Italian Revolving Fund for soft loans, within 15 days from deposits, the following information:

- the amount in Cuban pesos deposited into the CPF and the exchange rate utilized (the relevant administrative documents showing the amount deposited shall be attached);
- the outstanding amount in the CPF.

Within 15 days from the receipt of the above information, CDP shall give to Banco Nacional de Cuba an acknowledgement of the correctness of the amount deposited in the CFP.

2.4. Each amount credited to the Counterpart Fund and disbursed on eligible projects shall be considered as cancelled after the approval by the Bi-national Committee of the annual financial auditing report.

Unless otherwise agreed by the parties, after the expiry date of this Agreement, within 30 working days from the notification by CDP, the Cuban Government shall pay to the Italian Government all amount credited to the CPF and not disbursed on eligible projects (equal to the outstanding amount on the CPF) at the same original exchange rate.

2.5. The two Parties shall implement all appropriate measures to audit the accounting management of the Funds and to verify its correctness, including the use of an international audit company, selected by the Bi-national Committee. The costs of such audit shall be borne by the CPF funds.

2.6. In case of severe mismanagement of the Funds the Government of Italy reserves the right to terminate this Agreement.

ARTICLE 3
ELIGIBLE PROJECTS

3.1. Funds resulting from debt-swap operations and deposited in the CPF shall be used to finance jointly agreed development projects.

3.2. Eligible projects shall promote socio-economic sustainable development in Cuba and shall be selected through a transparent procedure.

3.3. Priority shall be accorded to projects focusing on rural development, poverty alleviation, food security and nutrition and agriculture, restauration and preservation of architectural heritage – as set forth in the Declaration of Intent subscribed by the Parties on March 11, 2011 – in a context of verifiable social participation and environmentally sustainable use of resources.

The comprehensive budget of each project shall be between the equivalent of Euro 300.000 and Euro 3.000.000. Part of the comprehensive budget of each project shall be financed by local contribution (cash and/or in-kind).

3.4. Projects implemented under this Agreement shall be presented as jointly financed by the Government of the Republic of Cuba and the Government of the Italian Republic.

3.5. Invoices and other documents relating to the projects shall be kept on file for five years after project completion and shall be made available to the Italian Government upon their request. The Italian party is entitled to visit project sites during and after their implementation.

ARTICLE 4
BI-NATIONAL CUBA-ITALY COMMITTEE

4.1. A Bi-national Committee is established for the implementation of this Agreement and is composed of:

- on behalf of the Government of the Italian Republic, H.E. the Ambassador of the Italian Republic to the Republic of Cuba or his/her representative, assisted by members of the Italian Embassy, of the AICS and of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation – Directorate General for Development Cooperation (MAECI-DGCS), as the case may be;

- on behalf of the Government of the Republic of Cuba, H.E. the Minister of Foreign Trade and Investments or his/her representative, assisted by representatives of the Ministry of Economy and Planning, of Banco Nacional de Cuba, and of other relevant Ministries and/or organizations, as the case may be.

4.2. The Bi-national Committee shall have the following tasks:

a) to monitor and evaluate the implementation of the present Agreement;

b) to nominate an international independent auditing firm, responsible for reviewing once a year the financial report presented by the entities in charge of the approved projects, and of the financial statements of the CPF. The auditing firm shall be selected according to the Cuban governing rules and regulations and a basic general framework agreement indicating, among others, all the criteria for appraisal;

c) to approve the criteria and procedures for the appraisal, selection, implementation and reporting of projects to be financed in accordance with the present Agreement;

d) to approve Project proposals including: objectives, activities and results, overall working plan and year annual working plan, institutional framework and implementation modalities, financial plan and budget, including a detailed yearly break-down of costs, technical annexes (i.e. Feasibility Study);

e) to approve the consolidated annual technical/financial report with break-down for each project,describing the activities carried out and related disbursements occurred in the previous period and informing about the outstanding amount in the CPF;

f) to approve the final technical/financial report, upon conclusion of each project, as provided in Article 2.4;

g) to approve the following documents: Six-monthly Project Progress Report (technical and financial); Final Report (upon conclusion of the project); Annual Financial Auditing Report prepared by an external auditor;

h) to verify the situation of the CPF, the amounts of funds to be transferred from the CPF to the Project Accounts.

4.3. The Bi-national Committee shall meet every six months and shall operate according to rules and procedures that will be jointly established by the Parties. The first meeting shall be held within three months from the entry into force of this Agreement. The first batch of projects shall be presented and, if possible, approved in this meeting.

4.4. A Bi-national Technical Secretariat (BTS) shall be established to assist the Bi-national Committee in the performance of its tasks.

4.5. The BTS shall be composed by two members: one Italian, appointed by the Italian Embassy, and one Cuban, appointed by MINCEX, as well as by supporting staff if it is deemed necessary. The BTS shall also act as Bi-national Committee Secretariat and will report directly to the Bi-national Committee. Cost for staffing, equipping and functioning of the BTS shall be covered through CPF funds. The budget for functioning of BTS shall be approved by the Bi-National Committee according to six-month plans of action and related financial plans prepared by the BTS. The costs of the Italian member shall be borne by the Italian Government.

4.6. BTS will operate according to rules and procedures that will be jointly established by the Parties within three months, starting from the entry into force of the present Agreement.

4.7. The Bi-national Technical Secretariat shall:

a) propose the budget statements, related to supervision and monitoring activities, to the Bi-national Committee, for approval;

b) propose the criteria for projects selection, appraisal, implementation and reporting which shall be consistent with the present Agreement, for the approval of the Bi-national Committee;

c) evaluate the projects selection documents;

d) select the projects eligible to be financed through CPF and submit them to the Bi-national Committee for the final approval;

e) monitor projects implementation, also through field verifications;

f) verify projects achievements;

g) take care of the preparation of appropriate technical and financial documentation, related to projects approval and implementation, with particular focus on the following:

- Project proposals including: objectives, activities and results, overall working plan and year annual working plan, institutional framework and implementation modalities, financial plan and budget, including a detailed yearly break-down of costs, technical annexes (i.e. Feasibility Study

- Six-monthly Project Progress Report (technical and financial) issued by the implementing Entities;

- Project Final Report (technical and financial) upon conclusion of the project issued by the implementing Entities;

- Consolidated annual technical/financial report with break-down for each project, describing the activities carried out and relative disbursements occurred in the previous period, giving also information of outstanding amount in the CPF;

- Auditing Reports, prepared by an external Auditor.

ARTICLE 5
AMENDMENTS

The present Agreement and its Annex can be amended through Exchange of Letters, signed by the duly authorized representatives of the Parties.

ARTICLE 6
DISPUTES

Any dispute between the Parties regarding the interpretation or application of the provisions of the present Agreement shall be settled through diplomatic channels.

ARTICLE 7
ENTRY INTO FORCE AND EFFECTIVENESS

7.1. The present Agreement shall enter into force on the date of its signature.

7.2 The present Agreement shall remain in force until six years after the last instalment is deposited in the CPF. Its extension may be mutually agreed upon, in case funds allocated to specific projects and activities have not been fully spent by the expiration date.

In witness whereof, the undersigned Representatives being duly authorized thereto by their respective Governments have signed the present Agreement.

Done in La Habana on 12th July 2016 in two originals, each in English and Spanish languages, both texts being equally authentic. In case of discrepancies between translations, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

MARIO GIRO

DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA

RICARDO CABRISAS RUIZ

VICE-PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS

ANNEX I

Agreement on Debt-for-Development Swap between the Government of the Republic of Cuba and the Government of the Italian Republic

1) Debt owed to the Italian Government (through CDP) as at 31 October, 2015, and subject to treatment according to the Bilateral Agreement on the Treatment of the Debt between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cuba, signed on 12 July, 2015, (hereinafter referred to as "Bilateral Agreement"), on the basis of the Agreed Minutes, signed in Paris on 12 December, 2015, between the Government of Cuba and the Group of creditors of Cuba:

Currency	Principal	Contractual Interest	Total	Late Interest	Total
EUR	10.969.767,31	2.407.055,10	13.376.822,41	5.770.242,96	**19.147.065,37**

2) Debt owed to the Italian Government (through CDP) resulting from the application of the provisions of the "Bilateral Agreement":

Maturity	% to be repaid	Principal (€)	Interest (€)	Total (€)	Outstanding (€)
					13.376.822,41
31/10/2016	1,616%	216.169,45	-	216.169,45	13.160.652,96
31/10/2017	2,078%	277.930,24	-	277.930,24	12.882.722,72
31/10/2018	2,539%	339.691,03	-	339.691,03	12.543.031,69
31/10/2019	3,001%	401.465,19	-	401.465,19	12.141.566,50
31/10/2020	3,463%	463.225,98	-	463.225,98	11.678.340,51
31/10/2021	4,654%	622.597,45	177.608,10	800.205,54	11.055.743,07
31/10/2022	4,979%	666.072,12	168.139,43	834.211,54	10.389.670,95
31/10/2023	5,309%	710.188,88	158.009,58	868.198,46	9.679.482,07
31/10/2024	5,644%	754.987,86	147.612,10	902.599,96	8.924.494,22
31/10/2025	5,984%	800.442,30	135.726,68	936.168,98	8.124.051,92
31/10/2026	6,329%	846.578,96	123.553,29	970.132,25	7.277.472,96
31/10/2027	6,679%	893.411,22	110.678,23	1.004.089,45	6.384.061,74
31/10/2028	7,034%	940.952,44	97.356,94	1.038.309,38	5.443.109,30
31/10/2029	7,395%	989.202,64	82.780,62	1.071.983,26	4.453.906,66
31/10/2030	7,761%	1.038.175,19	67.736,50	1.105.911,68	3.415.731,47
31/10/2031	8,133%	1.087.883,46	51.947,58	1.139.831,04	2.327.848,01
31/10/2032	8,510%	1.138.327,46	35.499,68	1.173.827,14	1.189.520,56
31/10/2033	8,892%	1.189.520,56	18.090,63	1.207.611,18	-
Total	**100,000%**	**13.376.822,41**	**1.374.739,36**	**14.751.561,77**	

Late interest, amounting to EUR 5.770.242,96, will be progressively and proportionally cancelled according to the payment performed.

It is understood that the repayment scheme above does not apply provided that the present Agreement on Debt-for-Development Swap is implemented.

3) Debt subject to Debt-for-Development Swap operations:

No.	Date of Deposit	Amount (€)
I	2016 - within 6 months from the entry into force of the present Agreement	2.229.470,40
II	13/05/2017	2.229.470,40
II	13/05/2018	2.229.470,40
IV	13/05/2019	2.229.470,40
V	13/05/2020	2.229.470,40
VI	13/05/2021	2.229.470,40
		13.376.822,41

The debt is frozen at the entry into force of the present Agreement. Therefore, no interest on the rescheduled amounts (EUR 1.374.739,36) will apply and the amount subject to swap operations shall not exceed € 13,376,822.41.

Late interest, amounting to EUR 5.770.242,96, will be progressively and proportionally cancelled at the deposit of each instalment in the Counterpart Fund (CPF).

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA

ON THE ESTABLISHMENT OF A BI-NATIONAL CUBA-ITALY COMMITTEE

This Agreement is dated 12 July 2016 and made

BETWEEN

The Government of the Italian Republic (the "**Government of Italy**");

and

the Government of the Republic of Cuba (the "**Government of Cuba**", together with the Government of Italy, the "**Governments**");

Government of Italy and Government of Cuba hereinafter referred to as the "**Parties**",

WHEREAS:

- The Parties are desirous of promoting their bilateral co-operation and relieving the debt burden of the Republic of Cuba ("**Cuba**");
- on 12 December 2015, the Government of Cuba and the Group of creditors of Cuba, including, *inter alia*, the Government of Italy, signed the Agreed Minutes on the treatment of the debt of the Republic of Cuba ("**Agreed Minutes**");
- in accordance with the Agreed Minutes, the Government of Italy and the Government of Cuba, signed on 12 July 2016 the Bilateral Agreement on the Treatment of the Debt, ("**Bilateral Agreement**");
- on 12 July 2016, the Government of Cuba and SACE signed the Agreement on the swap of the medium and long-term commercial debt between the Government of the Republic of Cuba and SACE S.p.A.;

- Article 4 of the above mentioned Agreement on the swap of the medium and long-term commercial debt states that "A Bi-national Committee will be established through a separate Agreement by the Government of Italy and the Government of Cuba for the implementation of this Agreement, including the selection and the execution of the financed projects".

The Parties agree as follows:

ARTICLE 1

A Bi-national Committee is established for the implementation of the Agreement on the swap of the medium and long-term commercial debt and is composed of:

- on behalf of the Government of Italy, H.E. the Ambassador of the Italian Republic to Cuba or his/her representative, assisted by members of the Italian Embassy, the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) and SACE as the case may be;
- on behalf of the Government of Cuba, H.E. the Minister of Foreign Trade and Foreign Investments or his/her representative, assisted by representatives of the Ministry of Economy and Planning, of Banco Nacional de Cuba, and of other relevant Ministries and/or organizations, as the case may be.

ARTICLE 2

The Bi-national Committee shall have the following tasks:

a) to monitor and evaluate the implementation of the Agreement on the swap of the medium and long-term commercial debt between the Government of the Republic of Cuba and SACE;

b) to nominate an independent auditing firm, responsible for reviewing once a year the financial report presented by the entities in charge of the approved projects, and of the CPF financial statement;

c) to approve the criteria and procedures for the appraisal, selection, implementation and reporting of projects to be financed in accordance with the aforesaid Agreement;

d) to approve project proposals including: objectives, activities and results, overall working plan and year annual working plan, institutional framework and implementation modalities, financial plan and budget, including a detailed yearly break-down of costs, technical annexes (i.e. Feasibility Study);

e) to approve the consolidated annual technical/financial report with break-down for each project,describing the activities carried out and related disbursements occurred in the previous period and informing about the outstanding amount in the CPF;

f) to approve the final technical/financial report, upon conclusion of each project;

g) to approve the following documents: Six-monthly Project Progress Report (technical and financial); Final Report (upon conclusion of the project); Annual Financial Auditing Report prepared by the designated auditor;

h) to verify the situation of the CPF, the amounts of the Funds to be transferred from the CPF to the Project Accounts.

ARTICLE 3

The Bi-national Committee shall meet every six months and shall operate according to rules and procedures that will be jointly established by the Governments. The first meeting shall be held within three months from the entry into force of this Agreement. The first batch of projects shall be presented and, if possible, approved in this meeting.

ARTICLE 4

A Bi-national Technical Secretariat (BTS) shall be established to assist the Bi-national Committee in the performance of its tasks.

ARTICLE 5

The participation in the Bi-national Committee and in the Bi-national Technical Secretariat does not give rise to any compensation or indemnity.

ARTICLE 6

The BTS shall be composed by two members: one Italian, appointed by the Italian Embassy, and one Cuban, appointed by the Ministry of Foreign Trade and Foreign Investments ("MINCEX"), as well as by supporting staff if it is deemed necessary. The BTS shall also act as Bi-national Committee Secretariat and will report directly to the Bi-national Committee. The budget for functioning of BTS shall be approved by the Bi-national Committee according to six-month plans of action and related financial plans prepared by the BTS.

ARTICLE 7

BTS will operate according to rules and procedures that will be jointly established by the Governments within three months, starting from the entry into force of the present Agreement.

ARTICLE 8

The Bi-national Technical Secretariat shall:

a) propose the budget statements, related to supervision and monitoring activities, to the Bi-national Committee, for approval;

b) propose the criteria for projects selection, appraisal, implementation and reporting which shall be consistent with the Agreement on the swap of the medium and long-term commercial debt between the Government of the Republic of Cuba and SACE, for the approval of the Bi-national Committee;

c) evaluate the projects selection documents;

d) select the projects eligible to be financed through CPF and submit them to the Bi-national Committee for the final approval;

e) monitor projects implementation, also through field verifications;

f) verify projects achievements;

g) take care of the preparation of appropriate technical and financial documentation, related to projects approval and implementation, with particular focus on the following:

- Project proposals including: objectives, activities and results, overall working plan and year annual working plan, institutional framework and implementation modalities, financial plan and budget, including a detailed yearly break-down of costs, technical annexes (i.e. Feasibility Study)
- Six-monthly Project Progress Report (technical and financial) issued by the implementing Entities;
- Project Final Report (technical and financial) upon conclusion of the project issued by the implementing Entities;
- consolidated annual technical/financial report with break-down for each project, describing the activities carried out and relative disbursements occurred in the previous period, giving also information of outstanding amount in the CPF;
- Auditing Reports, prepared by the designated Auditor.

ARTICLE 9

Invoices and other documents relating to the projects shall be kept on file for five years after project completion and shall be made available to the Parties, or to the Bi-National Committee, upon their request. The Government of Italy is entitled to visit project sites during and after their implementation.

ARTICLE 10

The present Agreement can be amended through Exchange of Letters, signed by the duly authorized representatives of the Parties.

ARTICLE 11

The Parties agree to amicably settle any dispute arising out of or in relation to the present Agreement.

ARTICLE 12

The present Agreement shall enter into force on the date of its signature.

The present Agreement shall remain in force for the duration of the Agreement on the Swap of the medium and long-term commercial debt between the Government of the Republic of Cuba and SACE S.p.a.

In witness whereof, the undersigned Representatives being duly authorized thereto by their respective Governments have signed the present Agreement.

Done at La Habana on the 12th of July 2016 in two originals, each in English and Spanish languages, both texts being equally authentic. In case of discrepancies between translations, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA
MARIO GIRO	RICARDO CABRISAS RUIZ
DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION	VICE-PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS

ACCORDO

SULLA PROTEZIONE RECIPROCA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE SCAMBIATE NEL SETTORE DELLA DIFESA E PER L'INDUSTRIA DELLA DIFESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana;

e

Il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare;

Di seguito denominati congiuntamente "le Parti" e separatamente "la Parte";

Considerando l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, firmato a Roma il 15 maggio 2003, di seguito denominato "Accordo quadro", in particolare l'articolo 10;

Desiderosi di garantire la sicurezza della protezione delle informazioni classificate scambiate o prodotte dalle loro attività di cooperazione nel settore della difesa e dell'industria per la difesa;

In conformità con i loro impegni internazionali e le loro legislazioni nazionali;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

ARTICOLO 1
Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la definizione delle misure di protezione applicabili agli scambi e alla protezione reciproca delle informazioni classificate prodotte dalle loro attività di cooperazione nel settore della difesa e dell'industria per la difesa.

ARTICOLO 2
Definizioni

Ai sensi del presente Accordo:

- **"Informazioni classificate"** denomina ogni informazione generata dalle Parti, qualunque sia la forma, la natura o la modalità di trasmissione, alla quale è stata attribuita una classificazione di sicurezza conformemente alle leggi e regolamentazioni degli Stati delle Parti;

- **"Regime di confidenzialità"**, denomina l'insieme delle prescrizioni, norme, regole, procedure e misure, in vigore negli Stati delle Parti, relative alla protezione delle informazioni classificate nonché alle condizioni di accesso a tali informazioni;

- **"Timbro di classificazione"**, denomina la menzione figurante sul supporto d'informazione contenente l'informazione classificata per precisare il livello di classificazione attribuita a tale informazione;

- **"Il bisogno di conoscere"**, denomina la regola secondo la quale l'accesso a delle informazioni classificate può essere concesso ad una persona fisica solo in caso di necessità avverata in base alle proprie funzioni o compiti ufficiali;

- **"Abilitazione a conoscere informazioni e documenti classificati"**, denomina il documento che risulta dall'adempimento della procedura alla quale sono soggette tutte le persone fisiche e che attesta del diritto ad accedere alle informazioni classificate.

- **"Contratto classificato"**, denomina un contratto contenente informazioni classificate o che implica l'accesso a delle informazioni classificate;

- **"Parte fonte"**, denomina la Parte che ha classificato e trasmesso un'informazione classificata;
- "**Parte ricevente"**, denomina la Parte alla quale è trasmessa un'informazione classificata;
- **"Organo"**, denomina le strutture delle Parti interessate dalla cooperazione bilaterale o incaricate della sua attuazione per le quali si applica il presente Accordo;
- **"Terzi"**, denomina ogni Stato, organizzazione internazionale o persona morale, non interessato dal presente Accordo.
- **"Autorità di sicurezza competenti"**, denomina le autorità competenti delle Parti incaricate dell'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 3

Autorità di sicurezza competenti

Le autorità di sicurezza competenti sono:

- Per il Governo della Repubblica Italiana: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ente Nazionale di Sicurezza - Dipartimento per la Sicurezza.

- Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare: il Direttore Centrale della Sicurezza dell'Esercito del Ministero della Difesa Nazionale.

Le Parti s'informano reciprocamente, per vie diplomatiche, riguardo a qualsiasi futuro cambiamento delle Autorità di sicurezza competenti .

Le Parti possono procedere a degli scambi di visite tra il personale delle Autorità di sicurezza competenti per informarsi reciprocamente delle rispettive norme e procedure pratiche di sicurezza in vigore, nel settore della protezione delle informazioni classificate.

Le Autorità di sicurezza competenti di ogni Parte si assicurano del rigoroso rispetto delle disposizioni del presente Accordo, attraverso ogni loro ente interessato dalla protezione.

ARTICOLO 4

Classifica di sicurezza ed equivalenza

Conformemente alle leggi e regolamentazioni in vigore negli Stati delle Parti, l'equivalenza dei livelli di classificazione di sicurezza è definita come segue:

IN ITALIANO	IN FRANCESE	IN ARABO
SEGRETISSIMO	TRES SECRET	سري جدا
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIEL	مكتوم
RISERVATO	DIFFUSION RESTREINTE	توزيع محدود

ARTICOLO 5

Accesso alle Informazioni classificate

La Parte ricevente s'impegna a:

5.1) non divulgare nessuna informazione classificata ricevuta ai sensi del presente Accordo a terzi senza il previo consenso scritto della parte che ha originato l'informazione;

5.2) attribuire alle informazioni classificate ricevute la propria classificazione nazionale conformemente alle equivalenze di cui all'articolo 4 del presente Accordo e fornire un livello di protezione equivalente;

5.3) apporre il timbro di classificazione nazionale sui documenti classificati ricevuti e registrare il nome oppure il bollo della Parte fonte;

5.4) non declassare le informazioni classificate che le sono state trasmesse senza il previo consenso scritto della parte che ha originato l'informazione;

5.5) non utilizzare le informazioni classificate per fini diversi da quelli per i quali sono state trasmesse;

5.6) limitare l'accesso alle informazioni classificate scambiate esclusivamente alle persone le cui funzioni richiedono necessariamente la conoscenza di tali informazioni e con riserva che siano state precedentemente abilitate dalle autorità da cui dipendono in seguito ad una procedura di abilitazione di sicurezza corrispondente, eccetto per la Parte italiana del livello di protezione "riservato" per il quale la procedura di abilitazione non è richiesta.

ARTICOLO 6

Impegni delle Parti

6.1) Conformemente alle rispettive leggi e regolamentazioni nazionali, le Parti adottano tutte le misure e disposizioni ritenute necessarie per assicurare la protezione richiesta delle informazioni classificate trasmesse o prodotte dalle attività comuni. In questo contesto, adottano le stesse misure imposte per la protezione delle proprie informazioni classificate allo stesso livello.

6.2) Le Parti si impegnano inoltre a utilizzare le informazioni classificate esclusivamente allo scopo per cui sono state scambiate e a non portarle a conoscenza di una terza Parte senza il previo consenso scritto della parte che ha originato l'informazione e, in questo caso, limitarne l'uso a solo quello per il quale sono state trasmesse.

6.3) Su richiesta, le Autorità di sicurezza competenti cooperano e si prestano reciprocamente assistenza nelle procedure di verifica per il rilascio di abilitazione di sicurezza personali.

6.4) Le Autorità di sicurezza competenti s'informano di ogni cambiamento di livello di abilitazione di sicurezza;

6.5) Le modalità di protezione delle informazioni classificate nel settore dei sistemi di informazione e di comunicazione saranno oggetto di disposizioni particolari da concordare tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 7

Trasmissione di informazioni classificate

7.1) La trasmissione delle informazioni classificate da una Parte all'altra Parte interviene generalmente per via diplomatica, militare o tramite un servizio di collegamento.

Gli Organi competenti delle parti possono concordare altri mezzi di trasmissione.

7.2) L'Organo competente interessato o il destinatario designato deve confermare la ricezione delle informazioni classificate.

7.3) In caso di trasmissione di supporti di informazioni classificate di un volume notevole, gli organi competenti concordano le modalità di trasmissione in ogni caso specifico.

7.4) La trasmissione delle informazioni classificate " Segretissimo" viene effettuata esclusivamente per via diplomatica o militare.

ARTICOLO 8

Caso di divulgazione o compromissione

8.1) Ogni divulgazione o compromissione di informazioni classificate scambiate, constatata da una delle Parti deve essere immediatamente notificata all'altra Parte.

8.2) In caso di divulgazione di informazioni classificate scambiate, un'inchiesta deve essere aperta dalla Parte nel cui territorio ha avuto luogo la divulgazione e i responsabili devono essere perseguiti per legge conformemente alla legislazione nazionale specifica per ogni Stato delle Parti. Le Parti si informano reciprocamente dei risultati delle indagini e delle misure intraprese.

ARTICOLO 9

Contratti classificati delle istituzioni

Per consentire l'accesso ad un'informazione classificata o ad un contratto classificato, le Parti verificano che:

- L'istituzione disponga della capacità di proteggere in maniera efficace l'informazione classificata, conformemente alle leggi e regolamenti nazionali.
- Le persone che svolgono le funzioni che richiedono l'accesso alle informazioni classificate, dispongano dell'abilitazione opportuna.
- Il contratto classificato contenga disposizioni che specifichino l'obbligo di proteggere le informazioni classificate ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO 10

Visite

10.1) Le visite che comportano l'accesso alle informazioni classificate sono oggetto di un previo consenso scritto da parte dell'Autorità di sicurezza competente della Parte Ospitante.

10.2) La richiesta di visita deve essere fatta presso l'Autorità di sicurezza competente interessata, almeno 30 giorni prima della visita. La richiesta di visita deve comprendere le seguenti informazioni che possono essere utilizzate solo ai fini della detta visita:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, numero di passaporto;

b) la funzione del visitatore con l'indicazione del datore di lavoro, che il visitatore rappresenta;

c) l'indicazione sul progetto, oggetto della visita;

d) la validità e il livello di abilitazione di sicurezza personale del visitatore, se necessario;

e) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il fax, indirizzo e-mail e punto di contatto della struttura da visitare;

f) lo scopo della visita, incluso il livello più alto di classificazione delle informazioni classificate in questione;

g) la data e la durata della visita. In caso di visite ricorrenti deve essere indicato il periodo completo delle visite;

h) la data e la firma dell'Autorità di sicurezza competente.

10.3) In caso di urgenza, le Autorità di sicurezza competenti concordano di un termine più breve per la presentazione di richiesta per una visita.

10.4) Le Autorità di sicurezza competenti possono convenire di una lista di visitatori autorizzati a delle visite ricorrenti. L'elenco deve essere valido per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi e che può essere prolungato per un ulteriore periodo di non oltre 12 mesi. Le domande di visite ricorrenti sono soggette alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le visite possono essere organizzate direttamente tra le istituzioni in questione non appena la lista è approvata dalle rispettive Autorità di sicurezza competenti.

10.5) Ogni Parte garantisce la protezione dei dati personali dei visitatori conformemente alle leggi e regolamenti nazionali.

ARTICOLO 11

Scambio di atti normativi e consultazioni

11.1) Le Parti si scambiano i loro atti normativi nazionali in materia di protezione delle informazioni classificate per l'attuazione del presente Accordo.

11.2) Gli organi competenti delle Parti possono stabilire delle consultazioni reciproche, su richiesta di uno di essi per l'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 12

Disposizioni finanziarie

L'attuazione del presente Accordo non prevede oneri finanziari.

ARTICOLO 13

Risoluzione delle controversie

13.1) Le controversie che possono sorgere dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente tra le Parti attraverso consultazioni o trattative.

13.2) Durante le consultazioni o trattative, le Parti continuano a rispettare i propri obblighi conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore in data di ricezione per via diplomatica dell'ultima notifica scritta tra le due Parti che confermi l'espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 15

Emendamento

15.1) Il presente accordo può essere emendato in qualsiasi momento per accettazione reciproca tra le due Parti.

15.2) L'emendamento entrerà in vigore con le stesse modalità previste dall'articolo 14 del presente Accordo.

ARTICOLO 16

Disposizioni finali

16.1) Il presente Accordo ha lo stesso periodo di validità dell'Accordo quadro.

16.2) Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo informando, tramite corriere diplomatico, l'altra Parte della sua intenzione con un preavviso di almeno sei (06) mesi.

16.3) In caso di scadenza o denuncia del presente Accordo, le Parti continueranno a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Accordo finché la classificazione delle informazioni classificate non sarà levata dalla Parte fonte.

Firmato a Algeri, il 18 febbraio 2016, in due esemplari originali nelle lingue italiana, araba, e francese, i tre (03) testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, la versione in lingua francese costituirà il testo di riferimento.

Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare**
S.E. Michele GIACOMELLI Ambasciatore d'Italia	Il Generale Maggiore Mohamed TIRECHE Direttore Centrale per la Sicurezza delle Forze Armate

Accordo per la conversione del Debito in Progetti di Sviluppo
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica dell'Ecuador

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador , di seguito denominati le "Parti",

VISTI gli ottimi risultati conseguiti dall'Accordo di conversione del debito firmato a Milano il 22 marzo 2003 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, al fine di promuovere la Cooperazione bilaterale e con l'intenzione di alleviare l'onere del debito ecuadoriano, nel quadro delle azioni intraprese dalla Comunità Internazionale per favorire la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile nella Regione Andina;

VISTO l'accordo firmato a Quito l'8 giugno 2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per il finanziamento di attività relazionate con l'iniziativa Yasuní – ITT, mediante contribuzioni al Fondo Fiduciario Yasuní – ITT o "Fondo Yasuní", gestito dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), in particolare nel suo articolo 1.4 il quale definisce le modalità in caso di mancata realizzazione dei fini del Fondo Fiduciario stesso.

CONSIDERANDO che la iniziativa Yasuní – ITT è stata chiusa mediante Decreto Esecutivo N.74, pubblicato nel Registro Ufficiale n. 72 del 3 settembre 2013;

CONSIDERANDO la volontà espressa dal Governo del Ecuador con la Nota Verbale MREMH-CGDG-2014-007-N di procedere al riorientamento e reimpiego sia dei fondi già depositati nel Fondo Fiduciario "Yasuni" sia di quelli residui in scadenza, oggetto del presente Accordo.

CONSIDERANDO l'emergenza derivante sia dall'attività eruttiva del vulcano Cotopaxi sia dall'imminente manifestarsi del fenomeno del Niño;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1.1. Il presente accordo disciplina le operazioni di conversione in progetti di sviluppo del debito bilaterale dell'Assistenza Ufficiale allo Sviluppo (ODA) e stabilisce procedimenti per l'implementazione di operazioni di conversione rispetto al debito bilaterale ODA della Repubblica dell'Ecuador con la Repubblica Italiana.

1.2. L'importo massimo del debito soggetto alle azioni di conversione disciplinate dal presente Accordo è rappresentato dalla somma del capitale e degli interessi dovuti afferenti ai crediti elencati nell'Allegato 1, che è parte integrante del presente Accordo. A questo ammontare si aggiungerà qualsiasi eventuale fondo residuo derivante dall'esecuzione dei progetti e della gestione del Fondo di Contrapartita del Fondo Italo Ecuatoriano al momento della chiusura del IV Bando di progetti.

1.3. Qualsiasi altro debito attuale o futuro contratto dalla Repubblica dell'Ecuador nei confronti della Repubblica Italiana resta escluso dal presente Accordo.

1.4. Per la realizzazione dei progetti di sviluppo previsti dal presente accordo si disporrà delle risorse finanziarie stanziate per le attività relazionate con l'iniziativa Yasuní – ITT, secondo quanto stabilito all'articolo 1.4. dell'Accordo "Yasuni" stesso. Le somme già rimborsate saranno ugualmente trasferite sul nuovo conto.

Articolo 2

2.1 Ai fini del presente Accordo, al momento della sua entrata in vigore, i versamenti già effettuati dal Governo dell'Ecuador nel fondo fiduciario "Yasuni" confluiranno nel conto in dollari USA dell'attuale Fondo FIE, denominato Fondo Italo Ecuatoriano.(acceso nel 2003). Dopo l'entrata in vigore del nuovo accordo di conversione verrà aperto un nuovo fondo di contropartita (qui di seguito denominato CF) in dollari USA, presso una entità finanziaria legalmente costituita operante in Ecuador e dotata di un profilo internazionale. La proprietà dei beni quali attrezzature, mobiliario ed autoveicoli attualmente in uso alla Segreteria Tecnica dell'attuale Fondo FIE verrà trasferita al nuovo Fondo di contropartita di cui sopra.

2.2 Il Governo della Repubblica dell'Ecuador depositerà nel nuovo conto (CF) le future rate in scadenza del debito ecuadoriano di cui all'Annesso. A partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'ammontare totale dei progetti selezionati dal Comitato Direttivo di cui all'articolo 4 non dovrà superare il saldo del CF.

2.3 Il Governo della Repubblica dell'Ecuador estinguerà le rate dovute al Governo della Repubblica Italiana dietro dimostrazione del versamento dello stesso importo nel CF.

2.4 Qualora l'ammontare dei versamenti nel CF dovesse essere inferiore alle rate dovute, dette rate saranno soltanto parzialmente convertite. L'importo residuo delle rate, che corrisponde alla differenza fra l'importo originariamente dovuto e i versamenti sul Fondo CF, sarà dovuto dal Governo della Repubblica dell'Ecuador al Governo della Repubblica Italiana.

2.5 Le rate in euro saranno convertite al tasso di cambio stabilito dalla Banca Centrale dell'Ecuador il giorno feriale antecedente alla data di scadenza di ogni rata.

2.6 Il Governo della Repubblica Italiana e il Ministero delle Finanze dell'Ecuador provvederanno a mettere in atto le procedure necessarie a trasferire le risorse finanziarie stanziate per il finanziamento di attività relazionate con l'iniziativa Yasuní – ITT dal Fondo Fiduciario Yasuní – ITT al CF.

2.7 Le due Parti adotteranno tutte le misure atte a garantire un'effettiva ed appropriata amministrazione del Fondo e a verificare la sua corretta gestione, ivi inclusa l'utilizzazione di una società di revisione contabile internazionale o nazionale legalmente costituita ed operante in base a standard internazionalmente riconosciuti.

2.8 In caso di grave impropria gestione dei Fondi, le due Parti si riservano il diritto di denunciare il presente Accordo.

Articolo 3

3.1 I fondi derivanti da operazioni di conversione del debito versati nel CF, ivi inclusi gli eventuali relativi interessi, saranno utilizzati per finanziare progetti di sviluppo e/o azioni di mitigazione del rischio di disastri naturali concordati congiuntamente. Parimenti, una parte di tali risorse potrà essere destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e mitigazione di fenomeni naturali come in base all'art. 3.6. A tal fine, saranno richieste le firme di un rappresentante di ciascuna Parte per i pagamenti con i fondi CF. Un importo non superiore al 2% del CF sarà stanziato per assistere i beneficiari nella formulazione e nel monitoraggio dei progetti.

3.2 Altresì i fondi e relativi interessi maturati copriranno in parte o nella loro totalità spese di gestione, di personale tecnico di supporto e spese di visibilità incluse quelle incorse dalla parte italiana in loco a favore del Programma. In particolare, i costi di gestione e di supporto tecnico non potranno superare il 9% dell'importo complessivo del CF, inclusi gli eventuali interessi maturati in funzione
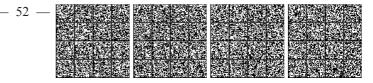
dell'importo rimborsato, mentre l'importo per spese di visibilità non supererà lo 0,38% del CF.

3.3 Tali progetti saranno inquadrati negli obbiettivi di sviluppo sostenibile e saranno finalizzati al sostegno di politiche ambientali miranti ad incentivare la sostenibilità dei modelli produttivi ed energetici, attraverso lo stimolo all'innovazione tecnologica e la promozione del talento umano, ed alla promozione dello sviluppo socio-economico, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo umano sostenibile e di ridurre la povertà.

3.4 Sarà data priorità, in maniera equitativa, ad iniziative finalizzate ad uno sviluppo socio-economico sostenibile, nel quadro della matrice produttiva ed energetica, ed a progetti finalizzati ad attenuare la povertà, in un contesto di partecipazione sociale verificabile, favorendo in maniera equilibrata il trasferimento di nuove tecnologie, lo sviluppo della conoscenza e dell'innovazione, il sostegno delle micro-piccole e medio imprese, anche attraverso il microcredito, lo sviluppo rurale e l'accesso ai servizi di base nelle aree svantaggiate del Paese.

Sarà accordata preferenza ai progetti che possano generare dinamiche e sinergie di sviluppo in determinati ambiti territoriali e/o setttoriali, in coerenza con le necessità di salvaguardia dell'ecosistema ambientale.

3.5 I fondi derivanti da operazioni di conversione del debito versati nel CF saranno assegnati a progetti presentati da Enti Governativi (a livello centrale o locale), Organizzazioni Non Governative ed Associazioni di Produtori, Istituzioni Accademiche e Istituti di Ricerca, o provenienti dalle pertinenti Organizzazioni delle Nazioni Unite. A parità di qualità delle proposte, sarà data preferenza alle iniziative che favoriscono intercambio e cooperazione tra entità italiane e ecuadoriane.

3.6 Al fine di fornire risposte alle emergenze derivanti da calamità naturali di carattere climatico, vulcanico e sismico, una parte delle risorse derivanti dalla conversione del debito sarà destinata al finanziamento di azioni di preparazione e mitigazione del rischio.

3.7 Tali progetti saranno individuati nel quadro di un'iniziativa denominata "Fondo Italo-Ecuadoriano per lo Sviluppo Sostenibile " (nella sua forma spagnola " Fondo

Italo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sustentable (FIEDS). A tal fine, entro 3 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, specifici Documenti Tecnici e Criteri per la selezione, la formulazione, la realizzazione e il monitoraggio di progetti saranno adottati da parte di un Comitato Direttivo, coadiuvato dai membri permanenti del Comitato Tecnico con l'assistenza e l'ausilio dell'attuale Segreteria Tecnica del

FIE. La documentazione sarà sistematizzata ed articolata attraverso i seguenti documenti:

a. Un documento di Programma: il Programma descriverà in dettaglio obbiettivi, risultati, indicatori debitamente riassunti in un Quadro Logico. Il documento di Programma costituirà l'ambito di riferimento ai fini della valutazione e direzione del complesso delle attività svolte dal Fondo.

b. Un Regolamento Operativo: il Regolamento Operativo descriverà in dettaglio le modalità di amministrazione finanziaria del Fondo di Contropartita, il funzionamento delle varie istanze previste dall'Accordo e le modalità di selezione delle iniziative.

3.8 Tale selezione dei progetti si concluderà entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, tenendo conto del piano annuale di rimborso come da Allegato 1. Qualora i fondi non dovessero essere stati stanziati al termine del decimo anno le Parti si incontreranno, al fine di trovare una soluzione adeguata che consenta anche di accellerare l'assegnazione dei fondi non stanziati.

Articolo 4

4.1 Verrà istituito un Comitato Direttivo con i seguenti compiti:

(a) approvare la politica e le linee generali del Programma;
(b) approvare i progetti da finanziare in conformità con il presente Accordo;
(c) verificare i risultati dei progetti;
(d) approvare il documento di programma;
(e) approvare il regolamento operativo.

4.2 Il Comitato Direttivo sarà formato da un rappresentante di ciascuna delle due Parti: per conto del Governo Italiano, l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Ecuador o un suo delegato , e il Ministro degli Affari Esteri e della Mobilità Umana o suo delegato per conto del Governo dell'Ecuador. Il Comitato Direttivo sarà coadiuvato da un Comitato Tecnico. Ambe due le Parti dovranno garantire la piena disponibilità dei propri rispettivi rappresentanti nel corso dell'intera durata del Programma.Il Comitato Direttivo si riunirà almeno due volte all'anno. Sessioni straordinarie potranno essere convocate da uno dei Membri o dalla Segreteria Tecnica del Fondo. Il Comitato Direttivo adotterà le proprie decisioni per unanimità.

4.3 Il Comitato Tecnico formulerà raccomandazioni al Comitato Direttivo che adotterà poi le decisioni all'unanimità. Il Comitato Tecnico opererà con i seguenti compiti:

(a) proporre al Comitato Direttivo le linee guida per la selezione dei progetti nel quadro del Regolamento Operativo del Programma;
(b) presentare al Comitato Direttivo i progetti selezionati;
(c) promuovere sinergie con altre iniziative per lo sviluppo.

4.4 Il Comitato Tecnico sarà composto da un rappresentante di ciascuna delle seguenti organizzazioni:

Membri Permanenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'Ecuador; Ministero degli Affari Esteri e della Mobilità Umana dell'Ecuador; l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e l'Ambasciata d'Italia a Quito.

Membri Temporanei: Saranno chiamati a partecipare puntualmente al Comitato Tecnico rappresentati di Ministeri, e Istituzioni ecuadoriane identificate congiuntamente dalle Parti in in base alla loro expertise nei settori d'intervento, rappresentanti dei Governi Autonomi Decentrati dei territori in cui si sviluppino i progetti e rappresentanti di Organizzazioni Sociali connesse agli ambiti ed ai territori dei progetti. I Membri Temporanei non potranno superare il numero di tre per sessione.

4.5 La Segreteria Tecnica e Amministrativa garantisce il buon andamento delle attività finanziate dal Fondo e dà il supporto e l'assistenza tecnico/amministrativa necessaria sia al Comitato Direttivo che al Comitato Tecnico. È diretta da una Codirezione Italiana e Ecuadoriana. Oltre a coadiuvare le istanze summenzionate, la Segreteria Tecnica e Amministrativa assicura una costante supervisione e monitoraggio delle attività del Programma al fine di garantire il dovuto coordinamento strategico dello stesso.

La Segreteria Tecnica e Amministrativa del Fondo assumerà il ruolo di Organizzatrice e di Segreteria del Comitato Tecnico, con l'obbligo di coordinarne le attività, senza diritto di voto. Inoltre, la Segreteria Tecnica convocherà le sessioni del Comitato Tecnico sulla base delle indicazioni ricevute dal Comitato Direttivo.

4.6 Tali organi opereranno conformemente alle norme e alle procedure congiuntamente stabilite dalle Parti nel Regolamento Operativo come da Art. 3.6. Le parti dovranno approvare detto documento tramite un Verbale del Comitato Direttivo entro un termine di 3 mesi a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo. Le attività dei progetti di sviluppo non potranno avere inizio prima dell'emissione del Regolamento. Questo Regolamento potrà essere modificato per decisione dei membri del Comitato Direttivo.

4.7 La componente di emergenza del Programma, per le sue caratteristiche di necessità ed urgenza, potrà essere implementata sulla base delle decisioni adottate dalle Parti in coordinamento con l'ente responsabile per la gestione del rischio, avvalendosi della struttura tecnica, amministrativa, finanziaria e logistica della Segreteria Tecnica FIE attualmente in funzione, sino all'entrata in vigore del presente Accordo e del Regolamento Operativo.

Articolo 5

5.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta di conferma dell'avvenuto espletamento di tutte le rispettive procedure interne delle Parti.

5.2 Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 (dieci) anni. Una sua proroga potrà essere concordata conformemente all'articolo 5.3., nel caso in cui fondi CF stanziati per specifici progetti non siano stati interamente utilizzati entro la data di scadenza.

5.3 Le Parti, attraverso Scambio di Note, potranno modificare il presente Accordo, cosi come il relativo Allegato 1.

5.4 Qualsiasi controversia fra le Patri che riguardi l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sarà composta attraverso i canali diplomatici. Si considererà il testo spagnolo del presente Accordo in caso di controversie fra le Parti che riguardino l'interpretazione del testo dell'Accordo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Quito, il 29 de aprile de 2016.

In due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola

Per il Governo della Repubblica Italiana

Marco Filippo Tornetta
Ambasciatore d'Italia en Ecuador

Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador

Guillaume Long
Ministro degli Affari Esteri
e della Mobilità Umana

ALLEGATO 1

Credit	Maturity date	Currency	Principal	Interest	Total
95/005/0	01/12/2012	EUR	1.334.053,23	180.097,17	1.514.150,40
Total	**2012**	**EUR**	**1.334.053,23**	**180.097,17**	**1.514.150,40**
95/005/0	01/06/2013	EUR	1.334.053,23	173.426,91	1.507.480,14
95/005/0	01/12/2013	EUR	1.334.053,23	166.756,65	1.500.809,88
Total	**2013**	**EUR**	**2.668.106,46**	**340.183,56**	**3.008.290,02**
95/005/0	01/06/2014	EUR	1.334.053,23	160.086,36	1.494.139,59
95/005/0	01/12/2014	EUR	1.334.053,23	153.416,13	1.487.469,36
Total	**2014**	**EUR**	**2.668.106,46**	**313.502,49**	**2.981.608,95**
95/005/0	01/06/2015	EUR	1.334.053,23	146.745,86	1.480.799,09
95/005/0	01/12/2015	EUR	1.334.053,23	140.075,61	1.474.128,84
Total	**2015**	**EUR**	**2.668.106,46**	**286.821,47**	**2.954.927,93**
95/005/0	01/06/2016	EUR	1.334.053,23	133.405,31	1.467.458,54
95/005/0	01/12/2016	EUR	1.334.053,23	126.735,03	1.460.788,26
Total	**2016**	**EUR**	**2.668.106,46**	**260.140,34**	**2.928.246,80**
95/005/0	01/06/2017	EUR	1.334.053,23	120.064,79	1.454.118,02
95/005/0	01/12/2017	EUR	1.334.053,23	113.394,54	1.447.447,77
Total	**2017**	**EUR**	**2.668.106,46**	**233.459,33**	**2.901.565,79**
95/005/0	01/06/2018	EUR	1.334.053,23	106.724,28	1.440.777,51
95/005/0	01/12/2018	EUR	1.334.053,23	100.054,01	1.434.107,24
Total	**2018**	**EUR**	**2.668.106,46**	**206.778,29**	**2.874.884,75**
95/005/0	01/06/2019	EUR	1.334.053,23	93.383,75	1.427.436,98
95/005/0	01/12/2019	EUR	1.334.053,23	86.713,47	1.420.766,70
Total	**2019**	**EUR**	**2.668.106,46**	**180.097,22**	**2.848.203,68**
95/005/0	01/06/2020	EUR	1.334.053,23	80.043,20	1.414.096,43
95/005/0	01/12/2020	EUR	1.334.053,23	73.372,94	1.407.426,17
Total	**2020**	**EUR**	**2.668.106,46**	**153.416,14**	**2.821.522,60**
95/005/0	01/06/2021	EUR	1.334.053,23	66.702,67	1.400.755,90
95/005/0	01/12/2021	EUR	1.334.053,23	60.032,41	1.394.085,64
Total	**2021**	**EUR**	**2.668.106,46**	**126.735,08**	**2.794.841,54**
95/005/0	01/06/2022	EUR	1.334.053,23	53.362,14	1.387.415,37
95/005/0	01/12/2022	EUR	1.334.053,23	46.691,86	1.380.745,09
Total	**2022**	**EUR**	**2.668.106,46**	**100.054,00**	**2.768.160,46**
95/005/0	01/06/2023	EUR	1.334.053,23	40.021,58	1.374.074,81
95/005/0	01/12/2023	EUR	1.334.053,23	33.351,33	1.367.404,56
Total	**2023**	**EUR**	**2.668.106,46**	**73.372,91**	**2.741.479,37**
95/005/0	01/06/2024	EUR	1.334.053,23	26.681,05	1.360.734,28
95/005/0	01/12/2024	EUR	481.372,59	20.010,84	501.383,43
Total	**2024**	**EUR**	**1.815.425,82**	**46.691,89**	**1.862.117,71**
Grand Total		**EUR**	**32.498.650,11**	**2.501.349,89**	**35.000.000,00**

As far as the 01/12/2024 maturity is concerned:			
1.334.053,23	20.010,84	1.354.064,07	original due amount
852.680,64		852.680,64	to be paid 01/12/2024
481.372,59	20.010,84	501.383,43	to be swapped

**ADDENDUM AL MEMORANDUM D'INTESA
SUL CENTRO OCSE PER LO SVILUPPO LOCALE CON SEDE A TRENTO E LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO SATELLITE A VENEZIA
FIRMATO IL 1 DICEMBRE 2015
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO**

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), qui di seguito indicate come le Parti

RICORDATO il Memorandum d'intesa firmato dalle Parti il 22 Luglio 2003, per la Costituzione a Trento di un Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale, di seguito indicato come il "Centro di Trento", con lo scopo di contribuire alla costruzione di competenze sullo sviluppo locale nei Membri e non Membri dell'OCSE incluse le economie dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale, promuovendo l'imprenditorialità, la creazione di occupazione e sostenendo la coesione sociale attraverso iniziative locali;

RICORDATO l'accordo tra le Parti di estendere il Memorandum d'intesa fino al 31 Dicembre 2010;

RICORDATO il rinnovo del Memorandum d'intesa fino al 31 Dicembre 2015 firmato dalle Parti il 15 dicembre 2010;

CONSIDERATO CHE il Memorandum d'Intesa sulla proroga del Centro OCSE per lo Sviluppo Locale di Trento e la costituzione di un ufficio satellite a Venezia è stato firmato dalle Parti il 1 dicembre 2015;

RICHIAMANDO l'Articolo 7 del Memorandum d'Intesa, che specifica il sostegno finanziario offerto da diversi donatori al Centro di Trento;

VISTO il sostegno finanziario della Provincia Autonoma di Trento, della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol, della Camera di Commercio di Udine e della Fondazione di Venezia al Centro di Trento e al suo Ufficio di Venezia a copertura del periodo 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020;

APPROVANO, nel rispetto della Convenzione OCSE e conformemente alle regole e procedure OCSE, la seguente appendice al Memorandum d'Intesa sul Centro OCSE per lo Sviluppo Locale con Sede a Trento e la costituzione di un ufficio satellite a Venezia, firmato dalle Parti il 1 dicembre 2015:

Preambolo

Il decimo paragrafo del Preambolo sarà sostituito dal seguente testo:

> "VISTA la proposta riguardante il proseguimento delle attività del Centro di Trento fino al 31 dicembre 2020 e la costituzione di un ufficio satellite a Venezia, qui di seguito indicato come "l'Ufficio di Venezia", e accogliendo con favore l'intenzione della Provincia autonoma di Trento, della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige-Südtirol, della Camera di Commercio di Udine e della Fondazione di Venezia di fornire il sostegno finanziario necessario per il Centro di Trento e il suo Ufficio di Venezia";

Articolo 6. Struttura

L'Articolo 6.2 sarà sostituito dal seguente testo:

"La Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige-Südtirol saranno invitate a partecipare e portare il proprio contributo, quale membro della delegazione italiana, alle riunioni del Comitato direttivo del Programma LEED nelle quali viene discusso il Programma di Lavoro del LEED;."

L'Articolo 6.3 sarà sostituito dal seguente testo:

"Un rappresentante della Camera di Commercio di Udine e della Fondazione di Venezia può essere invitato a partecipare, quale membro della delegazione italiana, alle riunioni del Comitato direttivo del programma LEED nelle quali viene discusso il Programma di Lavoro del LEED."

Articolo 7. Obblighi delle Parti

L'Articolo 7.1(c) sarà sostituito dal seguente testo:

"Anche la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige-Südtirol e la Camera di Commercio di Udine offriranno contributi finanziari al Centro a copertura del periodo 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020, come concordato negli accordi di convenzione siglati separatamente. Altri donatori potranno ugualmente fornire contributi al Centro."

Questo Addendum acquista efficacia alla data della firma delle Parti e resterà valido fino al 31 dicembre 2020.

Questo Addendum è stipulato in due copie originali, in lingua inglese, francese e italiana. In caso di controversie farà fede il testo inglese.

Firmato in Parigi il 30 agosto 2016

Per il Governo della Repubblica Italiana :

Ambasciatore Gabriele Checchia

Rappresentante Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi

Per l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico :

Mrs Mari Kiviniemi

Segretario Generale Aggiunto

TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
PER LO SCAMBIO E LA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia (qui di seguito denominate "le Parti"),

Desiderando assicurare la protezione delle Informazioni Classificate scambiate tra le Parti o tra entità pubbliche o private sotto la loro giurisdizione, in accordo con le leggi ed i regolamenti nazionali.

Riconoscendo l'esigenza di concordare regole di sicurezza comuni per la protezione delle Informazioni Classificate, anche in relazione alla possibilità di attuare accordi di cooperazione tecnica e di sviluppare attività contrattuali tra le Parti,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Scopo

Entrambe le parti, in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali e nel rispetto degli interessi nazionali e di sicurezza, intraprendono tutte le misure appropriate per assicurare la protezione delle informazioni classificate scambiate o prodotte in ottemperanza all'Accordo.

Articolo 2
Definizioni

Per gli scopi di questo Accordo, i seguenti termini significano:

a) **Informazione Classificata**: ogni informazione, a prescindere dalla sua forma, trasmessa o generata tra le Parti, cui è stata assegnata una classifica di segretezza in conformità con le leggi ed i regolamenti delle Parti;

b) **Parte Originatrice:** la Parte, inclusa anche ogni entità pubblica o privata sotto la sua giurisdizione, che cede Informazioni Classificate alla Parte Ricevente;

c) **Parte Ricevente:** la Parte, inclusa anche ogni entità pubblica o privata sotto la sua giurisdizione, che riceve Informazioni Classificate dalla Parte Originatrice;

d) **Necessità di conoscere**: il principio secondo il quale un individuo è autorizzato ad accedere alle Informazioni Classificate solamente in relazione al proprio incarico ed alle proprie funzioni ufficiali;

e) **Certificato di Abilitazione di Sicurezza Personale:** una determinazione positiva adottata all'esito di controlli in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali, sulla base della quale una persona è autorizzata a trattare Informazioni Classificate fino al livello indicato nel provvedimento;

f) **Certificato di Abilitazione di Sicurezza industriale**: una determinazione positiva adottata all'esito di controlli, che attesta che un operatore economico con capacità giuridica soddisfa i requisiti per la trattazione delle Informazioni Classificate in conformità con le leggi ed i regolamenti di una delle Parti;

g) **Contraente**: un ente pubblico o privato in possesso della capacità giuridica di concludere contratti;

h) **Contratto Classificato**: un contratto con un contraente o un sub contraente, che contiene o implica la conoscenza di Informazioni Classificate;

i) **Parte Terza**: uno Stato, incluso anche ogni ente pubblico o privato sotto la sua giurisdizione, e un'organizzazione internazionale che non è una Parte di questo Accordo.

j) **Visite**: Accesso a enti pubblici o privati, per le finalità di quest Accordo, che includano la gestione di Informazioni Classificate.

Articolo 3
Autorità Competenti per la Sicurezza

1) Le Autorità Nazionali per la Sicurezza, designate dalle Parti in qualità di responsabili per l'attuazione generale e per l'espletamento dei controlli pertinenti a tutti gli aspetti dell'Accordo sono:

Per la Repubblica Italiana:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Autorità Nazionale per la Sicurezza - Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS), UCSe.

Per la Repubblica di Slovenia:
Government Office for the Protection of Classified Information – National Security Authority

2) Le Autorità Nazionali per la Sicurezza si comunicano reciprocamente le eventuali altre Competenti Autorità di Sicurezza responsabili per l'attuazione di questo Accordo.

3) Le Parti si informano reciprocamente attraverso canali diplomatici in merito ad ogni successivo cambiamento relativo alle Autorità Nazionali per la Sicurezza.

4) Allo scopo di assicurare e mantenere uno standard di sicurezza equivalente, le Autorità Nazionali di Sicurezza, su richiesta, forniranno reciprocamente informazioni in merito agli standard di sicurezza nazionali, alle procedure, alle attività per la protezione di Informazioni Classificate. A tale scopo le Autorità Nazionali di Sicurezza potranno organizzare reciproche visite.

5) Le Autorità Competenti per la Sicurezza assicurano un severo e vincolante rispetto a questo Accordo da parte di ogni ente pubblico o privato delle Parti, in conformità con le leggi e regolamenti nazionali.

Articolo 4
Livelli di classifiche di segretezza

1) Le Informazioni Classificate rilasciate ai sensi di quest'Accordo sono identificate con il livello di segretezza appropriato in conformità con le leggi e regolamenti nazionali delle rispettive Parti.

2) I seguenti livelli di classifica di segretezza sono equivalenti:

Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica di Slovenia
SEGRETISSIMO	STROGO TAJNO
SEGRETO	TAJNO
RISERVATISSIMO	ZAUPNO
RISERVATO	INTERNO

Articolo 5

Principi per la protezione delle informazioni Classificate

1) Le Parti assicurano alle Informazioni Classificate cui si riferisce quest'Accordo lo stesso livello di protezione assegnato alle proprie Informazioni Classificate con il corrispondente livello di classifica.

2) L'Autorità Competente di Sicurezza della Parte Originatrice deve:

a) assicurare all'Informazione Classificata un livello di classifica di segretezza adeguato in conformità con le proprie leggi e regolamenti nazionali, e
b) informare la Parte Ricevente di ogni condizione di rilascio o limitazione sull'uso delle Informazioni Classificate e di ogni conseguente cambiamento del livello di classifica.

3) L'Autorità Competente di Sicurezza dclla Parte Ricevente deve:

a) assicurare all'Informazione Classificata un livello di classifica di segretezza equivalente in conformità con le disposizioni dell'art 4, paragrafo 2 dell'Accordo, e

b) assicurare che il livello di classifica di segretezza sia cambiato solo previa autorizzazione scritta della Parte Originatrice.

c) utilizzare l'Informazione Classificata solo per gli scopi per cui è stata rilasciata e solo entro le limitazioni previste dalla Parte Originatrice.

d) non cedere Informazioni Classificate a Parti Terze senza il preventivo consenso scritto della Parte Originatrice.

Articolo 6
Accesso alle Informazioni Classificate ed alle Abilitazioni Personali di Sicurezza

1) L'accesso alle Informazioni Classificate di livello RISERVATISSIMO/ZAUPNO e superiore viene autorizzato solo a coloro che hanno Necessità di Conoscere e sono in possesso dell'Abilitazione Personale di Sicurezza di livello adeguato.

2) L'accesso alle Informazioni Classificate RISERVATO/INTERNO è limitato a persone che hanno Necessità di Conoscere e che sono state preventivamente istruite.

3) Le Parti riconosceranno vicendevolmente le Abilitazioni Personali di Sicurezza, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Art 4.

4) A richiesta, le Autorità Nazionali per la Sicurezza, in conformità con le leggi e regolamenti nazionali, si forniranno reciproca assistenza scambiandosi dati rilevanti sulle procedure per il rilascio delle Abilitazioni di Sicurezza Personali ed Industriali.

5) Le Autorità Nazionali per la Sicurezza si informano tempestivamente sui cambiamenti relativi alle Abilitazioni di Sicurezza reciprocamente riconosciute.

Articolo 7
Protezione delle Informazioni Classificate nei Sistemi di Comunicazione e Trasmissione

1) Le Parti assicurano l'adozione di tutte le misure necessarie alla protezione delle Informazioni Classificate trattate, conservate o trasmesse mediante sistemi di comunicazione ed informazione. Tali misure devono assicurare la riservatezza, integrità, disponibilità e quando possibile, la non-disconoscibilità e l'autenticità delle Informazioni Classificate come anche un livello adeguato di contabilizzazione e tracciabilità delle azioni che interessano tali informazioni.

conformità con le rispettive leggi ed i regolamenti nazionali.

) Le Parti riconoscono reciprocamente gli atti ufficiali di approvazione che riguardano strumenti e meccanismi impiegati per le comunicazioni ed i sistemi d'informazione, approvati dalle competenti Autorità Nazionali per la Sicurezza.

Articolo 8
Trasmissione delle Informazioni Classificate

1) Le Informazioni Classificate sono trasmesse tra le Parti attraverso canali diplomatici e altri canali sicuri approvati dalle Autorità Nazionali per la Sicurezza in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.
2) Le Informazioni Classificate "SEGRETISSIMO/STROGO TAJNO" sono trasmesse solo attraverso canali diplomatici.
3) Le Informazioni Classificate "RISERVATO/INTERNO" sono trasmesse anche per posta o mediante altro servizio di consegna in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.
4) In caso di consegne di rilevante quantità contenenti Informazioni Classificate, le Autorità Nazionali per la Sicurezza decidono congiuntamente ed approvano, caso per caso, le procedure del trasporto.

Articolo 9
Riproduzione, traduzione e distruzione delle Informazioni Classificate

1) Tutte le riproduzioni e le traduzioni devono essere contrassegnate in modo adeguato e protette come le Informazioni Classificate originali. Le traduzioni ed il numero di copie deve essere limitato al minimo necessario per gli scopi ufficiali.

2) Tutte le traduzioni devono essere contrassegnate con il livello originale di classifica e devono recare una appropriata annotazione, nella lingua utilizzata per la traduzione, che attesti la presenza di Informazioni Classificate della Parte Originatrice.

3) Le Informazioni Classificate di livello "SEGRETISSIMO/STROGO TAJNO", devono essere tradotte o riprodotte solo previa autorizzazione scritta della Parte Originatrice.

4) Le Informazioni Classificate di livello "SEGRETISSIMO/STROGO TAJNO" non devono essere distrutte. Le stesse devono essere riconsegnate alla Parte Originatrice quando ritenute non più necessarie dalle Parti.

5) Le Informazioni Classificate di livello SEGRETO/TAJNO o inferiore devono essere distrutte dalla Parte Ricevente in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali quando ritenute non più necessarie.

6) In caso di emergenza le Informazioni Classificate trasmesse o originate ai sensi di quest'Accordo, che risulta impossibile proteggere o riconsegnare, devono essere distrutte immediatamente. La Parte Ricevente deve notificare appena possibile l'avvenuta distruzione all'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte Originatrice.

Articolo 10
Contratti classificati e Abilitazioni di Sicurezza Industriali

1) Prima di trasmettere Informazioni Classificate attinenti ad un Contratto Classificato a Contraenti, Sub contraenti o potenziali contraenti, la Parte Ricevente assicura che:

a) Tali Contraenti, Subcontraenti o potenziali contraenti e le relative sedi sono in grado di proteggere adeguatamente le informazioni.

b) Le sedi siano in possesso di un'adeguata Abilitazione di Sicurezza Industriale.

c) Tutte le persone che svolgono funzioni che implicano l'accesso ad Informazioni Classificate sono in possesso di una specifica Abilitazione di Sicurezza Personale.

d) Tutte le persone che hanno accesso ad Informazioni Classificate sono informati delle loro responsabilità ed obblighi di proteggere le informazioni in conformità con le pertinenti leggi e regolamenti della Parte Ricevente.

2) Ciascuna Autorità Nazionale per la Sicurezza può richiedere un'ispezione di sicurezza presso una struttura al fine di assicurare una permanente conformità agli standard di sicurezza in accordo con le leggi ed i regolamenti nazionali.

3) Il Contratto Classificato deve contenere specifiche disposizioni concernenti le misure di sicurezza, le classificazioni di ciascun aspetto o elemento del Contratto Classificato e specifici riferimenti a questo Accordo. Una copia di tale documento deve essere sottoposta alle Autorità Nazionali per la Sicurezza delle Parti.

4) Le Parti devono reciprocamente riconoscere le Abilitazioni di Sicurezza Industriali. A tal fine si applica il paragrafo 2 dell'art. 4.

5) Le Autorità Nazionali per la Sicurezza si informano tempestivamente in merito ad ogni cambiamento relativo alle Abilitazioni di Sicurezza Industriale reciprocamente riconosciute.

Articolo 11
Visite

1) Le visite che prevedono l'accesso ad Informazioni Classificate devono essere subordinate ad una preventiva autorizzazione dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte dove la visita ha luogo.

2) La richiesta per visita deve essere inviata alla competente Autorità Nazionale per la Sicurezza con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di inizio della visita. Essa deve contenere i seguenti dati e può essere utilizzata solo per la visita in parola:

a) il nome del visitatore, la data e il luogo di nascita, la nazionalità e il numero del passaporto o di un'altro documento di identificazione del visitatore;

b) la funzione del visitatore e l'indicazione del datore di lavoro che il visitatore rappresenta;

c) la specificazione del progetto cui il visitatore prende parte;

d) la validità e l'indicazione del livello di Abilitazione di Sicurezza Personale del visitatore, qualora richiesto;

e) l'indicazione della denominazione, indirizzo, numero telefonico/fax, indirizzo di posta elettronica e punto di contatto della struttura oggetto della visita;

f) lo scopo della visita, ivi incluso il più elevato livello di classifica delle Informazioni interessate;

g) la data e durata della visita. In caso di visite ricorrenti il periodo totale di durata delle stesse;

h) la data e firma dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza inviante.

3) In casi urgenti, le Autorità Nazionali per la Sicurezza possono concordare un periodo più breve per la presentazione della richiesta di visita.

4) Le Autorità Nazionali per la Sicurezza possono accordarsi su una lista di visitatori in caso di visite ricorrenti. Tale lista è valida per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi e la cui validità può essere estesa per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi. La richiesta di visite ricorrenti può essere presentata in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 di quest'articolo. Una volta che lista viene approvata le visite potranno essere organizzate direttamente tra i siti interessati.

5) Le Parti devono assicurare la protezione dei dati personali dei visitatori in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.

Articolo 12
Violazioni alla Sicurezza

1) In caso di infrazione alla sicurezza, che comporti un accesso non autorizzato, un'appropriazione indebita, o perdita di Informazioni Classificate o il sospetto di tale violazione, l'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte Ricevente deve immediatamente informare l'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte Originatrice per iscritto.

2) In conformità con le proprie leggi e regolamenti nazionali, la Parte competente deve avviare tutte le misure necessarie per limitare le conseguenze della violazione come da paragrafo 1 di questo articolo e prevenire il verificarsi di nuove violazioni. Su richiesta, l'altra Parte fornisce adeguata assistenza; viene informata delle risultanze del procedimento e delle misure intraprese in seguito alla violazione.

3) Nel caso in cui la violazione alla sicurezza sia avvenuta in una Parte Terza, l'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte che ha inviato l'Informazione Classificata, deve adottare, senza ritardo, le azioni previste al paragrafo 2 di questo articolo.

4) Le competenti Autorità Nazionali per la Sicurezza si scambiano informazioni circa rischi eccezionali che possano mettere in pericolo l'Informazione Classificata ceduta.

Articolo 13
Costi

1) L'attuazione di questo Accordo non prevede alcun costo.

2) Nell'eventualità che una Parte debba sostenere dei costi inattesi nel corso dell'attuazione dell'Accordo, ciascuna Parte sostiene le proprie spese.

Articolo 14
Risoluzione delle controversie

1) Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'attuazione di questo Accordo è definita attraverso consultazioni e negoziazioni tra le Parti. Nel frattempo, le Parti continuano ad adempiere alle disposizioni non controverse previste in questo Accordo.

Articolo 15
Disposizioni finali

1) Questo Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si sono informate, reciprocamente, attraverso canali diplomatici, che le loro procedure legali necessarie per l'entrata in vigore sono state completate.

2) Questo Accordo può essere emendato attraverso il reciproco consenso scritto tra le Parti. Gli emendamenti entrano in vigore in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

3) Questo Accordo rimane in vigore per un periodo di tempo indeterminato. Ciascuna delle Parti può denunciare questo Accordo informando l'altra per iscritto, tramite canali diplomatici. In tal caso, questo Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la notizia di denuncia.

4) In caso di conclusione della validità del presente Accordo, tutte le Informazioni Classificate trasferite sulla base di questo Accordo devono continuare ad essere protette in conformità con le disposizioni qui stabilite e, su richiesta, restituite alla Parte Originatrice.

5) Ulteriori intese possono essere concluse per l'attuazione di questo Accordo.

In fede, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto a Lubiana il 17.12.2015 in due originali, in lingua italiana e slovena, entrambi i testi ugualmente autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Rosella Franchini

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTRO

N. 4425 Prot. Tirana, il 1/9/2016

AMBASCIATA ITALIANA
TIRANA

Il Ministero della Giustizia della Repubblica d'Albania presenta i suoi complimenti all'Ambasciata Italiana a Tirana e in riferimento della Nota Verbale N. Prot. 2075 del 20 Maggio 2016 sull'iniziativa del Ministero Italiano della Giustizia a proposito dell'istituzione del posto del Magistrato di collegamento residente a Tirana, presso il Ministero Albanese della Giustizia, comunica che questo Ministero,

Al fine di rafforzare la collaborazione bilaterale nel contrasto alle forme gravi di criminalità, secondo gli auspici del Governo Albanese e in seguito di quanto concordato dai rispettivi Ministri della Giustizia Sig. Ylli Manjani e Sig. Andrea Orlando;

In ambito delle esigenze di migliore comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari dello Stato di appartenenza e dello Stato ospitante e di una più stretta e sistematica cooperazione tra le rispettive Amministrazioni della Giustizia fra le Autorità Giudiziarie albanesi e italiane, per un più rapido ed efficace svolgimento delle procedure di cooperazione giudiziaria nel quadro dei comuni obiettivi di lotta alle forme principali di criminalità, tra le quali il terrorismo internazionale, il crimine organizzato, il traffico di stupefacenti e di esseri umani, l'immigrazione clandestina;

Tenuto conto dell'esperienza e delle prassi maturate nel contesto europeo (Azione Comune UE del 1996), laddove applicabili, il Magistrato di Collegamento svolge in particolare le seguenti funzioni, in raccordo anche con l'Ambasciata Italiana a Tirana:

- Assiste alle questioni comuni connesse all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria, di estradizione e di trasferimento detenuti;
- Fornisce indicazioni, ove necessario, sulle modalità di redazione delle rogatorie, ne cura la trasmissione e ne segue la procedura di esecuzione;
- Agevola lo scambio di informazioni e di dati statistici tra i Paesi, volti a facilitare la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi giuridici;
- Promuove la conoscenza del sistema giudiziario italiano e delle pratiche italiane e internazionali in materia della cooperazione giudiziaria.

II magistrato di collegamento è collocato fuori del ruolo organico della magistratura ed e inviato dal Ministero Italiano della Giustizia in missione di lunga durata nel Paese di destinazione senza alcun onere economico per quest'ultimo. L'incarico è annuale e prorogabile.

La notifica concernente la sua nomina e revoca avviene per via diplomatica. Il magistrato sarà collocato all'interno della struttura del Ministero della Giustizia della Repubblica.

Il Magistrato di collegamento gode dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Le Autorità della Repubblica Albanese, in particolare il Ministero della Giustizia, agevolano il pieno ed efficace svolgimento del suo incarico.

La presente Nota Verbale e la Nota Verbale N. 2075 Prot. del 20.05.2016 dell'Ambasciata Italiana a Tirana formano un Accordo internazionale in forma semplificata avente ad oggetto l'invio del magistrato italiano di collegamento nella Repubblica di Albania.

L'Italia e l'Albania applicano quanto previsto del presente Accordo compatibilmente con gli obblighi internazionali e per l'Italia con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Il Ministero della Giustizia della Repubblica d'Albania si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata Italiana a Tirana i sensi della massima considerazione.

IL MINISTRO
YLLI MANJANI

Bulevardi "Zog I - rë",
Tiranë
http://www.drejtesia.gov.al

Telefon: + 355 4 259388/71102
Faks: + 355 42234560

Ambasciata d'Italia
Tirana

Tirana, 20 maggio 2016
Prot. 2075

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia a Tirana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero della Giustizia della Repubblica di Albania e ha l'onore di comunicare quanto segue:

al fine di rafforzare la collaborazione bilaterale nel contrasto alle forme gravi di criminalità, secondo gli auspici del Governo albanese e su iniziativa del Ministero italiano di Giustizia, le competenti Autorità italiane hanno deciso di istituire il posto di Magistrato di collegamento residente a Tirana.

L'iniziativa corrisponde alle esigenze di migliore comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari dello Stato di appartenenza e dello Stato ospitante e di una più stretta e sistematica cooperazione tra le rispettive Amministrazioni della Giustizia e fra le Autorità Giudiziarie albanesi e italiane, per un più rapido ed efficace svolgimento delle procedure di cooperazione giudiziaria nel quadro dei comuni obiettivi di lotta alle principali forme di criminalità, tra le quali il terrorismo internazionale, il crimine organizzato, il traffico di esseri umani e di droga, l'immigrazione clandestina.

Tenuto conto dell'esperienza e delle prassi maturate nel contesto europeo (Azione Comune UE del 1996), laddove applicabili, il Magistrato di collegamento svolge in particolare le seguenti funzioni, in raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Tirana:

- attende alle questioni connesse all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria, di estradizione e di trasferimento detenuti;
- fornisce indicazioni sulle modalità di redazione delle rogatorie, ne cura la trasmissione e ne segue la procedura di esecuzione;

- agevola lo scambio di informazioni e di dati statistici tra i Paesi, volti a facilitare la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi giuridici;
- promuove la conoscenza del sistema giuridico italiano e delle pratiche italiane e internazionali in materia di cooperazione giudiziaria.

Il magistrato di collegamento è collocato fuori del ruolo organico della magistratura ed è inviato dal Ministero italiano della Giustizia in missione di lunga durata nel Paese di destinazione senza alcun onere economico per quest'ultimo. L'incarico è annuale, prorogabile. La notifica concernente la nomina e la revoca avviene per via diplomatica. Egli è collocato all'interno della struttura del Ministero della Giustizia della Repubblica di Albania.

Il magistrato di collegamento gode dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Le Autorità della Repubblica di Albania, in particolare il Ministero della Giustizia, agevolano il pieno ed efficace svolgimento del suo incarico.

La presente Nota Verbale e la corrispondente Nota Verbale di risposta di codeste competenti Autorità formano un accordo internazionale in forma semplificata avente ad oggetto l'invio del Magistrato italiano di collegamento nella Repubblica di Albania.

L'Italia e l'Albania applicano quanto previsto dal presente Accordo compatibilmente con gli obblighi internazionali e, per l'Italia, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

L'Ambasciata d'Italia a Tirana si avvale dell'occasione per esprimere al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero della Giustizia della Repubblica di Albania i sensi della sua più alta considerazione.

- Ministero degli Affari Esteri
- Ministero della Giustizia
della Repubblica di Albania
T I R A N A

17A00280

Vittoria Orlando, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2017-SON-005) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
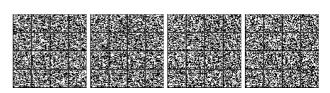
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.